

XVI LEGISLATURA

123^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente NANIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,39).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733.
Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MALAN, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che l'articolo 30, comma 1, sia soppresso e che venga approvato l'emendamento 30.500 (testo 2), sul quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 4-ter;
- che all'articolo 30, comma 3, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";
- che all'articolo 44, comma 1, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";
- che all'articolo 46 siano aggiunte, infine, le seguenti parole: "Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in euro 98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.976.000 euro per l'anno 2010 e 56.886.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per l'anno 2011 ed euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

- che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

Tabella 1
(art. 55, comma 1, lettera a)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	7.742.000	3.403.000	3.403.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	35.401.000	30.028.000	23.374.000
Ministero della giustizia	911.000	-	805.000
Ministero degli affari esteri	3.300.000	26.455.000	24.455.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	499.000	2.417.000	2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22.000	521.000	514.000
Ministero per i beni e le attività culturali	526.000	1.971.000	1.947.000
TOTALE	48.401.000	64.795.000	56.886.000

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 51.

Il parere è altresì reso con il seguente presupposto:

- che alle attività di cui all'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell'Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.300, 8.0301, 24.0.100, 31.100, 33.102, 33.101, 33.103 (testo 2), 33.300, 33.106, 33.0.100, 33.0.101, 48.0.107, 52.0.101, 54.0.302 e 55.500, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, 4.0.600 (e sui relativi subemendamenti), 48.305, 48.0.300. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alle condizioni che seguono:

- che alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, le parole: "per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dal 2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";
- che all'emendamento 32.0.100 (testo 2) siano soppressi i commi 10 e 13;
- che alle proposte 33.0.102 e 39.0.100 la parola: "2008" sia sostituita dall'altra: "2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";
- che all'emendamento 39.106 il numero 4) della lettera l) venga soppresso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, ci rimettiamo al parere del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G100, nonché sul G101, che si può ritenere assorbito dal precedente; quindi o accolto, o assorbito.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, se possibile vorrei illustrarli.

PRESIDENTE. Senatore Mura, sono stati già illustrati in sede di discussione generale e peraltro sono stati appena accolti dal Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere, inoltre, è contrario sull'ordine del giorno G102, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G103 ne propongo una riformulazione abbastanza articolata, il cui testo consegno alla Presidenza chiedendo che ne venga data lettura.

MALAN, segretario. Do lettura della riformulazione dell'ordine del giorno G103, presentato dai senatori Poretti, Perduca e Bonino.

«Il Senato della Repubblica,
considerato che:

l'ONG di assistenza e aiuto sanitario, Medici Senza Frontiere (MSF), conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, il 31 ottobre 2008 ha terminato la propria attività sull'isola di Lampedusa, per scadenza del protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'interno;

MSF ha garantito dal 2002 visite mediche d'emergenza gratuite per i migranti che arrivano sull'isola dopo aver attraversato un drammatico viaggio in mare. Dal 2005 fino ad oggi il *team* di MSF ha visitato 4.550 migranti, 1.420 solo fra gennaio e ottobre del 2008;

l'assistenza sanitaria e di primo intervento di MSF ha consentito in questi anni un supporto importante, necessario e utile al servizio sanitario regionale;

nei primi dieci mesi del 2008 le persone sbarcate sulle coste dell'isola di Lampedusa sono state più di 25.000;

negli ultimi anni tra i migranti sbarcati a Lampedusa vi è stato un incremento di patologie dovute alle condizioni dei viaggi in mare (traumi, ipotermia, ustioni etc.);

rispetto agli anni scorsi la popolazione migrante è cambiata, dal momento che sempre più persone provengono da zone di guerra o Paesi colpiti da carestie, come Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia (30 per cento);

un dato rilevante è costituito dall'incremento del numero delle donne (12 per cento) e dei minori (8 per cento), con un aumento delle donne in gravidanza (151 dall'inizio dell'anno);

impegna il Governo:

ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti anche attraverso la stipula di intese con le componenti medico-sanitarie presenti sull'isola di Lampedusa, ivi compresi Medici Senza Frontiere».

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G103 testé proposta?

PORETTI (PD). Signora Presidente, posso accettare la riformulazione proposta. L'importante è che si prenda atto, e di questo ringrazio il Governo, della problematica legata al mancato rinnovo del protocollo d'intesa con Medici senza frontiere, da cui era scaturito l'ordine del giorno, il cui senso è quello di tenere presente la necessità di fornire un'assistenza sanitaria alle persone che sbarcano sull'isola, sia attraverso Medici senza frontiere o altro tipo di assistenza. L'importante è che ci sia questa disponibilità e anche il riconoscimento da parte del Governo del servizio svolto da Medici senza frontiere. In tal senso, accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100, G101 e G103(testo 2) non verranno posti in votazione.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, non ho inteso bene la riformulazione dell'ordine del giorno G103. Il testo riformulato dal sottosegretario Mantovano insiste nel dire che Medici Senza Frontiere effettua prestazioni mediche d'emergenza gratuite: non sono propriamente gratuite, nel senso che essendovi un protocollo d'intesa sono pagate al momento della stipula di tale protocollo. Lo sottolineo soltanto per una questione logica.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, la riformulazione dell'ordine del giorno va nel senso di sottolineare che l'azione di Medici Senza Frontiere è importante, ma non è l'unica che viene svolta sul fronte sanitario a Lampedusa. Il senatore Stiffoni si riferisce ad una parte dell'ordine del giorno che non è stata modificata dal Governo, su cui sinceramente in questo momento non sono in grado di rispondere e mi riservo di fornire delucidazioni dopo aver acquisito informazioni.

La riformulazione comunque punta a riconoscere il ruolo di Medici Senza Frontiere e a ricordare che non è l'unica realtà che opera su questo fronte.

STIFFONI (LNP). L'importante è che sia omesso il termine «gratuite», perché non è vero. Metto ai voti l'ordine del giorno G102, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti, avverto che, da parte del senatore Bianco e di altri senatori, è stata presentata la richiesta di sottoporre a scrutinio segreto diversi emendamenti ed articoli del disegno di legge all'ordine del giorno. Tale richiesta è stata annunciata ed illustrata dal senatore Casson nella seduta antimeridiana del 19 novembre 2008, a conclusione della discussione generale.

La Presidenza, dopo avere attentamente valutato le richieste di votazioni a scrutinio segreto alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 113, commi 4 e 6, del Regolamento, precisa che le relative votazioni sono state ritenute ammissibili per gli emendamenti o gli articoli che introducono nuove fattispecie di reato ovvero operano modifiche alla disciplina di reati già previsti dall'ordinamento o disciplinano circostanze aggravanti o attenuanti (articoli 13, 25 e 27 della Costituzione); prevedono disposizioni concernenti la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione); recano modifiche al sistema delle misure di sicurezza e prevenzione, purché si traducano in restrizioni della libertà personale (articoli 13 e 25, terzo comma, della Costituzione); attengono al principio che la «responsabilità penale è personale» (articolo 27, primo comma, della Costituzione); riguardano i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29 della Costituzione); incidono sulla tutela dell'infanzia e della gioventù (articolo 31 della Costituzione).

La richiesta di voto segreto non è stata invece ritenuta ammissibile, per estraneità ai criteri sopra richiamati, sugli articoli 4 (acquisizione della cittadinanza), 5 (requisito della regolarità del soggiorno per il matrimonio dello straniero), 41 (accordo di integrazione per il permesso di soggiorno), 46 (concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio) e relativi emendamenti; nonché sugli emendamenti 18.0.300 e 18.0.301, concernenti le caratteristiche tecniche delle «bombolette» per difesa personale, 39.102, 39.800/1 e 39.118, sul pagamento di contributi per il permesso di soggiorno, 39.104 e 39.305, in materia di accesso alle prestazioni sanitarie, 39.306, sulla segnalazione all'autorità giudiziaria degli stranieri non in regola che accedono a prestazioni sanitarie.

L'elenco degli emendamenti e degli articoli ammessi al voto segreto, nonché di quelli non ammessi, con le relative motivazioni, sarà distribuito ai Gruppi. La Presidenza ricorderà di volta in volta gli emendamenti e gli articoli sui quali è consentito lo scrutinio segreto, fermo restando che in ciascun caso la richiesta dovrà risultare sostenuta dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Infine, sono improponibili per estraneità alla materia trattata dal disegno di legge, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.101 (abrogazione della legge n. 124 del 2008 sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), 13.0.300 (modifica alla legge n. 499 del 1929, disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove Province) e 13.0.301 (modifica all'articolo 2630 del codice civile, in materia di sanzioni per mancate comunicazioni al registro delle imprese).

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Essendo improponibile l'emendamento 01.101, procediamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti e una proposta di stralcio che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.101 a nostro modo di vedere assume un grande rilievo. Si parla della materia della sospensione della pena, ossia del beneficio che il giudice può concedere in caso di condanna dell'imputato ad una pena contenuta nel limite previsto dall'articolo 164 del codice penale. L'attuale normativa prevede che il giudice nel valutare la possibilità di concessione del beneficio debba considerare gli elementi indicati all'articolo 133 del codice penale, ossia la condotta del reo, la reiterazione di condotte disdicevoli, il comportamento processuale, cioè una serie di parametri. Noi riteniamo che l'istituto della sospensione della pena vada irrigidito; troppo frequentemente, infatti, il giudice che emette una sentenza di condanna concede la sospensione della pena senza la possibilità di valutare altri elementi che a nostro modo di vedere, invece, sono essenziali.

Riteniamo, pertanto, che tra i criteri di valutazione dell'articolo 164, cui il giudice ricorre per concedere il beneficio della sospensione sul presupposto che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati - così stabilisce il primo comma dell'articolo 164 - debba rientrare anche il riferimento alle risultanze desumibili. Non si devono valutare soltanto, quindi, il certificato penale, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo non è altro che la previsione dell'inserimento dei provvedimenti con i quali si dispongono misure cautelari, emesse ed eseguite, nei confronti di un imputato. Questo archivio informatico, previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, consente cioè di sapere se una persona sottoposta ad un processo è colpita da un'altra misura cautelare per altro reato, e se quella misura cautelare sia stata eseguita o meno. Sicché il giudice, nel valutare la meritevolezza del beneficio della sospensione, dovrà tener conto anche di questi dati espressamente previsti dal nostro codice processuale nelle norme di attuazione.

È una banca dati, quella prevista all'articolo 97 delle norme di attuazione, nella quale confluiscono tutte le misure cautelari adottate ed eseguite; non riusciamo a capire perché, nel concedere un beneficio che ha come presupposto il fatto che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, il giudice non possa valutare anche questo elemento, ossia l'esistenza di altre misure cautelari per altri reati commessi. In questo modo, riteniamo che l'istituto della sospensione, che contiene un beneficio elargito più che concesso, rientri nei confini normali, ossia che ne possono beneficiare soltanto condannati per i quali la prognosi possa essere veramente positiva e, perché questa possa essere definita tale, devono potersi valutare tutti gli elementi.

Per tali motivi riteniamo che questo emendamento irrigidisca un istituto che comunque da più parti, ad esempio dai Gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord, è già stato messo in discussione. La nostra proposta non è di eliminare l'istituto, ma quantomeno di irrigidirne l'applicazione, perché si eviti che possa essere concesso come un atto dovuto ad ogni condannato cui sia stata inflitta una

pena limitata. Insisto per l'accoglimento e per la votazione favorevole sull'emendamento 1.101. *(Applausi del senatore Carlino)*.

LUMIA (PD). Signora Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei relatori sull'emendamento 1.105, che prevede la possibilità di disciplinare il reato della falsa testimonianza, perché attualmente, quando la dichiarazione viene ritrattata e si dice il vero non oltre la chiusura del dibattito, non si procede e quindi non c'è colpevolezza. Vorremmo estendere questa possibilità al reato di favoreggiamento, perché in molti casi di estorsione vi sono due fasi: nella prima spesso gli imprenditori nascondono il fatto che hanno pagato il pizzo e continuano a tacere di fronte all'autorità giudiziaria e in molti interrogatori; nella seconda fase, nel corso del processo, di fronte a dati oggettivi ed anche a seguito di un processo di maturazione che spesso avviene grazie anche al supporto delle associazioni anti-*racket*, si ha invece la possibilità di dire il vero. Bisogna prevedere che anche nel favoreggiamento decada la possibilità di procedere in caso di ritrattazione, così come avviene per la falsa testimonianza: avremmo così uno strumento più chiaro, perché anche se allo stato attuale spesso si arriva a questa stessa conclusione, non c'è una norma di legge esplicita che lo preveda.

Sarebbe importante avere questa copertura normativa chiara ed esplicita che dà uno strumento in più all'autorità giudiziaria per richiamare alla responsabilità gli imprenditori quando pagano il pizzo, affinché possano, anche in fase successiva alla prima, affermare il vero senza incorrere nel reato di favoreggiamento.

ADAMO (PD). Chiedo in particolare l'attenzione e la sensibilità delle colleghe presenti in Aula che hanno seguito questo testo di legge per i suoi tanti aspetti. Inizio ad illustrare l'emendamento 1.108, concernente i maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi, primo di un elenco di emendamenti di cui è prima firmataria la collega Della Monica, seguita dalle senatrici Vittoria Franco, Anna Serafini e tante altre colleghe del nostro Gruppo, che affronta una delle questioni che riteniamo debba vedere il Parlamento, a partire da questa Camera, cominciare a dare una risposta chiara: mi riferisco alle questioni dei maltrattamenti, delle molestie e dello *stalking*.

Chiunque di noi abbia seguito, anche durante queste vacanze, le cronache quotidiane ha visto quanti episodi di donne che finiscono in ospedale quando non direttamente uccise e il colpevole nel 90 per cento dei casi è il convivente o il fidanzato. Siamo di fronte a questa tipologia allarmante e nuova, che ci richiede anche uno sforzo normativo per cogliere la specificità della situazione di separati, divorziati, allontanati anche con provvedimento giudiziario, che hanno il divieto di avvicinare l'ex coniuge o l'ex convivente e che arrivano fino all'omicidio.

Su questo non disponiamo di una legislazione ancora sufficiente tale da permettere all'attività della polizia e della magistratura di prevenire da un lato e di colpire seriamente dove necessario, e nemmeno di mettere in atto tutti quegli episodi di riabilitazione e di intervento che possono contribuire ad evitare situazioni del genere. Come si diceva, si tratta di emendamenti che anticipano il nostro progetto di legge.

La legge sulla sicurezza ha in sé la revisione di parti della legge sull'immigrazione, la revisione di parti consistenti del codice penale. Si affronta, cioè, in un unico testo di legge un insieme di partite molto vaste, ciascuna delle quali avrebbe richiesto, a nostro avviso, una riflessione separata ed organica. Ci chiediamo allora, come ci siamo già chiesti quando abbiamo svolto il dibattito sul decreto sulla sicurezza - mi rivolgo al Governo - perché dobbiamo anticipare tutto in un provvedimento e non occuparci di una questione che riguarda la vita delle donne, il 52 per cento delle cittadine di questo Paese, non del patrimonio o del borsellino!

La ministra Carfagna ha presentato un suo testo, che non è tra le priorità di questo Governo. Diamo allora un segno alle donne italiane e cominciamo, a partire da questo emendamento, ad occuparci anche di tale questione perché la sicurezza delle donne italiane è un bene prezioso tanto quanto il patrimonio degli italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e la proposta di stralcio si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio in esame.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.100 e favorevole all'emendamento 1.700.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.101, 1.600/1 e 1.600/2. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.600 e contrario agli emendamenti 1.103 e 1.102.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.104, relativo alla reintroduzione del reato di oltraggio, in relatori hanno predisposto la seguente riformulazione dell'articolo 341 del codice penale: «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Si applica la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288». Conseguentemente, invito a ritirare l'emendamento 1.200 del senatore Saltamartini.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.105 i relatori si rimettono all'Aula.

L'emendamento 1.107 (testo corretto) dei relatori è ritirato.

Invito a ritirare l'emendamento 1.108, della senatrice Della Monica relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, in quanto alla Camera esiste un disegno di legge sulla materia. Invito al ritiro anche per l'emendamento 1.109.

VIZZINI, *relatore*. Signora Presidente, il parere sulla proposta di stralcio S1.100 è favorevole e ne illustro le ragioni. Le modifiche dell'articolo 648-*bis* del codice penale introdurrebbero per la prima volta nel nostro ordinamento positivo la figura del reato del cosiddetto autoriciclaggio. Tali proposte, inserite dalle Commissioni nel testo oggetto dell'odierna discussione, dovrebbero essere più opportunamente trattate in una sede apposita, per ragioni che in sintesi espongo.

Una norma incriminatrice del cosiddetto autoriciclaggio necessita di approfondimenti per armonizzarla con la disciplina dettata in sede comunitaria. L'intera normativa sul riciclaggio, ridisegnata compiutamente con il disegno di legge n. 231 del 2007, impone infatti l'individuazione di strumenti volti a perseguire le attività illecite di investimento anche all'estero e nel rispetto dei principi basilari programmatici imposti dalla convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio.

Inoltre, lo stralcio si rende opportuno per problemi di coordinamento di diritto interno, ovvero per rendere coerenti le possibilità di modifiche normative in materia con l'intero sistema sanzionatorio penale di settore, in particolare con la normativa sulla circolazione del denaro contante, sulla segnalazione delle operazioni sospette e sui pagamenti con moneta elettronica, che imporrebbero l'adozione, auspicata anche dal governatore della Banca d'Italia lo scorso anno, di un codice unico della normativa antiriciclaggio, attualmente frammentaria e disorganica.

Per queste ragioni propongo lo stralcio ed il ritorno all'esame delle Commissioni permanenti dei commi 4 e 5 dell'articolo 1.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, poiché il relatore, senatore Berselli, ha riformulato l'emendamento 1.104, si vorrebbe poter esaminare il suddetto testo, particolarmente complesso, per le valutazioni del caso.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento illustrato dal senatore Vizzini, analogo all'emendamento 1.110 da noi presentato, relativo alla soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1.

Presso le Commissioni riunite avevamo già chiesto la soppressione di entrambi i commi, che ci sembravano in primo luogo non confacenti al testo del disegno di legge governativo a suo tempo presentato. Peraltro, il motivo specifico di questa soppressione concerne il fatto che con un tratto di penna lineare e non adeguatamente motivato, veniva proposta dal Governo una modifica molto profonda della normativa concernente il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, così come formulata all'interno del codice penale. Con un semplice tratto di penna si trattava di cancellare alcune biblioteche riferite ad una normativa concernente reati molto

gravi, come quelli del riciclaggio anche a livello internazionale, considerato che la formulazione proposta nel disegno di legge in esame non ci sembrava adeguatamente motivata.

Prendiamo dunque atto con soddisfazione dell'adesione, anche se parziale, alla proposta avanzata in Commissione, ritenendosi più semplice la soppressione dei due commi e una riproposizione *ex novo*. Comunque, anche la proposta di stralcio del senatore Vizzini, con conseguente riesame presso le Commissioni riunite delle questioni inerenti gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* in tema di riciclaggio, ci trova consenzienti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.110. Con riferimento all'emendamento 1.0.100, concernente modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di atti persecutori, invito i presentatori al ritiro dal momento che presso la Camera dei deputati è all'esame un disegno di legge su analoga materia.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 1.0.300.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere pienamente conforme a quello dei relatori, pur con un paio di precisazioni. In primo luogo, tutti i pareri contrari espressi dal Governo sono preceduti da un invito al ritiro nei confronti dei proponenti.

In secondo luogo, con particolare riferimento agli emendamenti 1.108 e 1.0.100, sottolineo che non vi è alcuna ostilità ad affrontare nel merito le questioni, magari con l'approfondimento e la decisione che tematiche così delicate richiedono. In ogni caso, rilevo un problema di forma, che poi è anche di sostanza. Come già ricordato dai relatori, presso la II Commissione della Camera dei deputati è all'esame una proposta di legge, Atto Camera n. 952, che affronta esattamente tali tematiche. Credo che nel rispetto necessario tra i due rami del Parlamento non sia il caso di sovrapporsi ad una materia che già in questo momento è istruita ed approfondita presso la Camera di deputati.

Con riferimento invece agli atti persecutori - lo ricordava in precedenza la senatrice Adamo - ricordo che, sempre presso l'altro ramo del Parlamento, è all'esame l'Atto Camera n. 1440 relativo ad un progetto di legge d'iniziativa del Governo.

In conclusione il Governo ha particolare interesse ad un esame di questa materia che possa tradursi in un testo di legge, pur ritenendo che l'esame debba svolgersi nella sede propria. C'è una profonda differenza tra questa materia e quella dell'immigrazione o del contrasto alla criminalità mafiosa, che non comportano in questo momento una sovrapposizione rispetto a quanto esaminato presso l'altro ramo del Parlamento. Le questioni relative agli atti persecutori, il cosiddetto *stalking*, presentano invece questo problema. È l'unica ragione per la quale il Governo non esprime un parere contrario, ma invita in maniera convinta al ritiro nella certezza che al momento opportuno, cosa che già sta accadendo alla Camera, si potrà fare un importante lavoro comune.

Con riferimento, infine, all'emendamento 1.105, anche il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.700, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/1.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, il mio intervento in dichiarazione di voto riguarda sia il subemendamento 1.600/1, che il subemendamento 1.600/2, in relazione al successivo emendamento governativo 1.600.

Ricordo che l'emendamento presentato dal Governo è una pura norma di coordinamento che sposta la disciplina dell'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento dei cittadini stranieri, rispettivamente non comunitari e comunitari, a titolo di misura di sicurezza dal codice penale alle norme di attuazione del codice di rito processuale penale.

I nostri subemendamenti mirano a correggere la rubrica dell'articolo 183-ter nella misura in cui non richiama quali destinatari dell'allontanamento in questione anche i familiari dei cittadini dell'Unione europea.

Non mi sembra una norma particolarmente grave per il Governo e per la maggioranza. Il contenuto dei nostri subemendamenti ci sembra piuttosto un adeguamento alla disciplina contenuta nella direttiva dell'Unione europea 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e, come prevede la direttiva, dei loro familiari. È un semplice adeguamento che credo non creerebbe nessun problema se fosse approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.600/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico pregando i relatori ed il rappresentante del Governo di prestare particolare attenzione ai contenuti del subemendamento da noi presentato. Ci sembra, infatti, davvero poco comprensibile la ragione per cui il Governo abbia espresso un parere negativo in quanto accompagna all'allontanamento della persona anche quello dei familiari. Non comprendiamo davvero.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.600/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.600, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Bugnano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Bugnano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104 (testo 2).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è di grande attualità, come abbiamo sentito anche in inizio di seduta, il dibattito tutto politico sul ruolo del Parlamento rispetto alle iniziative e alle proposte del Governo e viceversa.

Vorrei rilevare che questo è un esempio, non dei principalissimi e tuttavia non irrilevante, della positività della collaborazione tra Parlamento e Governo nell'arrivare a un punto di incontro di tipo normativo che, a mio parere, sintetizza abbastanza felicemente le varie istanze che possono essere proposte.

In 1^a Commissione permanente si è svolto un dibattito di un certo interesse su questo aspetto e non vi nascondo che tale emendamento sarà destinato a far parlare. Non ignoro infatti che diversi colleghi, anche autorevolissimi giuristi, non sono di principio favorevoli alla reintroduzione di questo reato di oltraggio, per argomenti in verità tutt'altro che ignobili, anzi significativi; tuttavia, ve ne sono di notevoli, anche nuovi, che militano invece a favore della reintroduzione di un simile reato.

Debbo ricordare però che la collaborazione tra Governo e parlamentari (in particolare ne debbo dare atto al collega Saltamartini che si è fatto promotore di varie proposte al riguardo, poi vi sono stati alcuni miei modesti interventi in Commissione ed altri contributi) ha portato ad una formulazione decisamente accettabile, perché torna al reato di oltraggio ma lo focalizza, lo circoscrive e lo circostanzia dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. In altre parole, essa prevede nell'economia del reato, perché esso si possa concretizzare, il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, (circostanza oggettiva), la presenza di più persone (anch'essa circostanza oggettiva), l'offesa dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (circostanza temporale oggettiva ed anche soggettiva), dunque della persona non solo in quanto tale, ma in quanto sta esercitando le sue funzioni, e che riceva l'offesa all'onore e al prestigio in quanto ed a causa delle sue funzioni.

Vi è quindi una focalizzazione notevole rispetto all'originaria formulazione, il che incide - permettetemi di ricordarlo in particolare a chi ha pratica forense - sull'onere della prova, sul fatto di non rimettere all'indiscriminata, ancorché pregevole asserzione del pubblico ufficiale che si asserisce offeso. La presenza di più persone, infatti, di per se stessa comporta la possibilità di una

prova in termini di intervento testimoniale di soggetti che possano avere assistito al fatto oltraggioso. Mi sembra che la riformulazione, che nasce - lo ripeto - dalla collaborazione tra Governo e Parlamento nei suoi vari settori, sia un esempio classico di positiva collaborazione tra esecutivo e legislativo, che può portare a mio parere - tutte le norme sono criticabili, per carità - a un equilibrio delle esigenze rappresentate dalla norma e dei beni tutelabili decisamente apprezzabile.

Con tutto il rispetto di principio per coloro che non condividono la sussistenza del reato come tale in via generale, milito a favore della positività di questa soluzione e mi esprimerò con voto favorevole alla formulazione sottopostaci dagli onorevoli relatori. *(Applausi del senatore Baldassarri)*.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, intervengo per aderire alla richiesta formulata dal relatore per il ritiro dell'emendamento 1.200 a mia firma, ma soprattutto per sottolineare l'importanza e la svolta storica che oggi, con questa votazione, il Parlamento della Repubblica compie in merito alla tutela istituzionale delle forze di polizia.

Avevamo inserito nel programma di Governo una più efficace tutela dell'azione delle forze dell'ordine e l'abbiamo realizzata con il decreto-legge n. 92 del 2008, reintroducendo il reato di ergastolo per l'omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine. Con tale emendamento reintroduciamo il reato di oltraggio nei riguardi della funzione degli operatori delle forze dell'ordine e credo che in tal modo compiamo una svolta culturale sul piano giuridico e di politica del diritto una volta per tutte, comprendendo che la tutela della dignità delle funzioni delle forze dell'ordine e delle istituzioni nel nostro Paese meriti la protezione di norme penali incriminatrici.

Pertanto, signora Presidente, onorevoli colleghi, sono davvero onorato, essendo stato per 32 anni un appartenente alle forze dell'ordine, di aver presentato questo emendamento, che spero entrerà a fare parte del *corpus iuris* del nostro Paese, sia pur nel testo formulato dai due relatori, gli onorevoli Vizzini e Berselli, che ringrazio.

Sono davvero orgoglioso che in sette mesi siamo riusciti ad inserire e ad approvare la pena dell'ergastolo per il reato di omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché il reato di oltraggio nei riguardi delle forze di polizia. Dalla politica delle chiacchiere, dalla richiesta della Commissione d'indagine sui fatti di Genova contro le polizie ad una politica del diritto di tutela delle istituzioni dello Stato. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

MARITATI (PD). Ma quali chiacchiere?

SERRA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (PD). Signora Presidente, senza rispondere alle polemiche sollevate dal collega Saltamartini, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.104 (Testo 2) perché, avendo vissuto la strada, la piazza, so quante offese e vituperie vengono riversate sulle forze dell'ordine. Ciò non è assolutamente concepibile, per cui ritengo di dover votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104 (testo 2), presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo per rilevare, per quanto possa essere utile all'Aula, la positiva indicazione formulata dai relatori con riferimento all'emendamento 1.105, avente come primo firmatario il senatore Lumia, che ha illustrato in maniera molto approfondita ed ampia questa

norma. È un segnale sicuramente positivo che ci viene dalla maggioranza e che credo debba essere accolto, perché frutto del lavoro che abbiamo svolto all'interno delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, con l'accordo tra senatori di maggioranza e di opposizione.

Ricordo semplicemente che il riferimento è alla norma di cui all'articolo 376 del codice penale, che riguarda la possibilità di considerare non punibile una persona che ritratta relativamente a tutta una serie di reati. In questo caso, in particolare, si prevede un allargamento alle ipotesi di favoreggiamento e di estorsione, previsto quest'ultimo dall'articolo 629 del codice penale. Come bene ha ricordato il senatore Lumia, questa norma aiuterebbe in maniera considerevole la lotta contro la criminalità, ed in particolare contro i casi di estorsione.

Credo quindi che le indicazioni dei Presidenti delle Commissioni riunite, così come era maturata l'idea all'interno delle Commissioni stesse, possano essere un segnale positivo di un Parlamento e di un Senato, in particolare, che congiuntamente vota una norma a sostegno della lotta contro la criminalità, con specifico riferimento al reato di estorsione.

VALENTINO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, è lodevole l'intento che è stato rappresentato dal primo firmatario dell'emendamento 1.105, tuttavia, a mio avviso, si profila un elemento di incostituzionalità. Infatti, se è vero che taluni reati, che afferiscono proprio al ruolo del testimone nel processo, ove mai subiscano una rivisitazione da parte degli autori possono essere dichiarati non punibili, estendere la gamma di queste possibilità, e limitarla nello stesso tempo, crea un disagio costituzionale di tutta evidenza. Capisco che per ogni reato, parlo in linea teorica, chiunque abbia rassegnato delle falsità agli inquirenti possa ritrattare ed essere dichiarato non punibile, ma per talune vicende particolari, se è certamente commendevole il principio - per l'amor del cielo, nessuno discute l'apprezzabilità delle ragioni - il dato costituzionale, Presidente, a mio avviso è ineludibile.

Per questa ragione credo che l'Aula dovrebbe riconsiderare le argomentazioni dottamente introdotte dai colleghi che mi hanno preceduto sul tema e cercare di non vulnerare il sistema esprimendo un voto contrario.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Senatore Valentino, intervengo molto brevemente per tranquillizzarla, perché la Corte costituzionale, a onor del vero, è già intervenuta con la sentenza n. 101 del 1999, depositata il 30 marzo 1999, di cui la prego di prendere nota, che di fatto prevede la possibilità di estendere all'ipotesi del favoreggiamento quanto previsto per la falsa testimonianza. Pertanto, la sua preoccupazione, che in teoria potrebbe essere legittima, è già stata fugata dalla Corte costituzionale e quindi l'Assemblea è nelle migliori condizioni per poterla approvare e fare un passo in avanti nella lotta alla mafia: le assicuro che, nel rapporto con gli imprenditori che pagano il pizzo ed effettuano denunce, costituirebbe uno strumento preziosissimo e insostituibile.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Nell'avanzare tale richiesta, visto che il Governo e il relatore si sono rimessi all'Aula e siccome l'emendamento 1.105 produce elementi positivi nella lotta contro l'estorsione, invito davvero tutti i colleghi ad interrogarsi su queste particolari problematiche e ad esprimere un voto in piena coscienza.

Pertanto, nel richiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, ringraziamo il Governo per essersi rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, finora ero un po' distratto dalle carte ma è probabile che qualcuno abbia allungato delle mani laddove non vi è presenza di senatori dietro la propria scheda. Chiedo quindi se fosse possibile effettuare un rapido controllo.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore, invito i senatori Segretari a controllare.
L'emendamento 1.107 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.108, su cui è stato formulato un invito al ritiro.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, siamo un po' sorpresi dai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti 1.108 e 1.109, come se queste materie non fossero attinenti al provvedimento che stiamo discutendo; mi chiedo pertanto cosa ci sia di più attinente del contrasto alla violenza sulle donne che si esercita in luoghi pubblici, oltre che in famiglia. Con l'emendamento 1.108 proponiamo un inasprimento delle pene per i maltrattamenti contro familiari e conviventi; anticipo inoltre che con l'emendamento 1.109 proponiamo che venga introdotta la inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa.

È vero che alla Camera sono già all'ordine del giorno misure come quella inerente lo *stalking* e il provvedimento sulla violenza sessuale, ma è anche vero che su questa seconda iniziativa la discussione è molto indietro. Pertanto, come diceva la senatrice Adamo presentando gli emendamenti, questo è un modo per accelerare misure che sono quanto mai necessarie e urgenti, visto che secondo dati del Ministero dell'interno degli ultimi giorni la violenza contro le donne è purtroppo in drammatico aumento. Allora, quale responsabilità è più grande di dare oggi in quest'Aula segnali chiari, evidenti e trasparenti di misure per il contrasto alla violenza sulle donne? Invito pertanto l'Aula a votare a favore degli emendamenti 1.108 e 1.109, dando così un segnale di fiducia e di speranza alle donne vittime di violenza, che spesso non trovano solidarietà e sostegno nel territorio e nelle istituzioni. Si tratterebbe di un atto di riguardo verso la dignità e la libertà delle donne.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti 1.108 e 1.109.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, e la invito ad usare un altro microfono in quanto dalla sua postazione non si sente bene.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, so bene che le questioni poste dalle senatrici Adamo e Franco Vittoria hanno una grande rilevanza e non credo che l'abbiano solo per le parlamentari donne. Penso che oramai sia evidente l'acuirsi di questo fenomeno, registrato non solo dai mezzi di comunicazione, ma ancora più puntualmente dai dati del Ministero dell'interno appena ricordati dalla collega Franco, che segnala un'evidente crisi in termini di sicurezza nei rapporti interpersonali. C'è sempre un provvedimento più avanti, più urgente, più rapido, e questo è uno di quelli, ma ritengo che la sede più propria che possa ricomprendere in un testo di legge articolato, ampio, approfondito e certamente condiviso tra maggioranza e opposizione questi temi sia il famoso disegno di legge sullo *stalking*, attualmente all'esame della Camera. E credo che, anche per una sorta di riguardo nei confronti dei deputati di maggioranza e di opposizione che in quella sede stanno lavorando molto alacremente e con grande impegno, in quel testo si debbano ricomprendere tutte le norme che certamente divideremo volte ad impedire o stroncare - se ci riusciremo - la crescita esponenziale di questo fenomeno agghiacciante. Mi riferisco alle violenze che, nonostante le denunce e le condanne, vengono reiterate nei confronti delle donne spesso da parte di familiari o di persone che hanno vissuto accanto a loro.

Invito, pertanto, le colleghe a far convergere lì tutti i nostri sforzi nella consapevolezza che, quando il testo perverrà all'esame del Senato, potrà essere arricchito del nostro contributo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già letto precedentemente, la Presidenza ricorderà di volta in volta le votazioni a scrutinio segreto ammissibili.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.108.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.100.

LI GOTTI *(IdV).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV).* Signora Presidente, la proposta presentata dai relatori riguarda una questione di particolare rilievo. Si tratta di una norma che avevamo inserito in un nostro disegno di legge, il n. 583, che era frutto di precise indicazioni che provenivano dal Governatore della Banca d'Italia, nonché dal Fondo monetario internazionale. Il Governatore della Banca d'Italia, infatti, sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata il 14 giugno 2007, aveva rimarcato i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cosiddetto autoriciclaggio. Tali considerazioni erano state successivamente confortate dalle dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia, dottor Grasso, nella seduta della Commissione giustizia del 24 luglio 2008, dove si dice che finalmente si accoglierebbero i rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale del 2005, suggerendo un intervento legislativo in tal senso, anche alla luce dei risultati positivi raggiunti dagli ordinamenti di altri Paesi, come la Repubblica federale tedesca e il Regno Unito.

Ciò per dire che c'era tutto un orientamento favorevole in tal senso, tanto è vero che i relatori proposero di emendare il testo presentato dal Governo con la previsione di punizione dell'autoriciclaggio. Non capisco ora questa marcia indietro rispetto ad un qualcosa che si faceva nell'interesse condiviso da parte di tutti; non capisco la necessità di collocare questa norma in un ampio testo diverso. Quale è questo testo? Stiamo parlando di riciclaggio e autoriciclaggio, di una norma che ci era stata suggerita dal Fondo monetario internazionale, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Procuratore nazionale antimafia, proposta da noi dell'opposizione, proposta dalla Commissione antimafia all'unanimità nella scorsa legislatura, fatta propria dai relatori e presentata dai relatori stessi. Ora si dice di no. Perché? Perché dobbiamo rinunciare a questo strumento di contrasto all'autoriciclaggio, che è un fenomeno particolarmente grave e impeditivo di accertamenti.

Si dice che ce ne occuperemo in un altro momento. Ebbene, dato che non esistono ragioni valide per rimandare ad un altro momento, che non si capisce bene quale possa essere, ritengo di poter esprimere convintamente il voto contrario alla proposta di stralcio presentata dai relatori.

BOSCETTO *(PdL).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Boschetto, la prego però di cambiare postazione perché il suo microfono non funziona.

BOSCETTO *(PdL).* Signor Presidente, colleghi, in dissenso dal mio Gruppo vorrei esprimere il mio voto in quanto le considerazioni del collega Li Gotti sono anche le mie considerazioni. Il reato di autoriciclaggio è estremamente importante e viene richiesto ai più diversi livelli, da quelli altissimi,

menzionati dal senatore Li Gotti, a quelli delle Forze dell'ordine in generale, per risolvere problemi che vedono non punita un'attività di riciclaggio da parte dell'autore del reato. Ciò fa sì che si creino delle zone d'ombra che non permettono di perseguire i colpevoli sotto diversi profili, non solo penali ma anche di conseguenze penali del reato, quali sequestri o confische.

Conosco l'obiezione di parte della dottrina che è stata pubblicata anche recentemente su «Il Sole 24 ORE». In sostanza, questa dottrina dice che con questa norma sull'autoriciclaggio, per come è stata scritta dalle Commissioni riunite, si va a fare eccezione al principio consolidato del diritto penale secondo il quale il *post factum* non è punibile. L'autore del reato, quindi, è punibile solo del reato presupposto e non di questo autoriciclaggio che verrebbe da questa dottrina considerato *post factum*. Ritengo, invece, che per come è strutturata la norma si debba prescindere da questo aspetto dogmatico e che i due commi di cui si propone lo stralcio debbano, quindi, essere introdotti proprio per la fondamentale utilità della quale ho brevemente parlato in questo mio breve ragionamento.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'intervento del senatore Boschetto illustra il motivo per il quale riteniamo indispensabile un ritorno in Commissione di questa normativa che riguarda l'autoriciclaggio.

Noi siamo fortemente e convintamente favorevoli a una riformulazione delle norme di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale proprio nell'ottica segnalata dai relatori e anche dai senatori Boschetto e Li Gotti.

Il problema è squisitamente di natura tecnica; non esistono soltanto gli articoli de «Il Sole 24 Ore», ma intere biblioteche che riguardano interventi sia della giurisprudenza che della dottrina per una riformulazione di queste norme che, per come sono proposte, sono assolutamente difficili da interpretare e soprattutto da applicare. Si riteneva opportuno, quindi, come abbiamo già segnalato all'interno delle Commissioni riunite, un approfondimento tecnico-specifico. Abbiamo riproposto in questa sede una soppressione dei commi 4 e 5, ma proprio per dare la nostra convinta idea che sosteniamo la necessità di affrontare il tema del *post factum*, come giustamente diceva il senatore Boschetto, voteremo a favore della proposta di stralcio e fin da ora annuncio che ritiriamo l'emendamento successivo 1.110 presentato dal partito Democratico che, invece, riportava la soppressione pura e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S1.100.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 5, del disegno di legge n. 733, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, costituiranno oggetto dell'autonomo disegno di legge n. 733-*bis* dal titolo «Modifiche degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Risulta inoltre precluso l'emendamento 1.110.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e dei relatori su qualcosa che non riesco a capire. Lo scorso luglio approvammo la legge n. 125 di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

In quel decreto, con il nostro voto contrario, la maggioranza aveva modificato l'articolo 235 e l'articolo 312 del codice penale, prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni nel caso in cui il destinatario (straniero o cittadino comunitario) dell'ordine di espulsione avesse trasgredito al suddetto ordine. Non riesco a capire per quale motivo venga tenuta ferma questa previsione con riferimento all'articolo 225 e invece sia stata abrogata, con approvazione di apposito emendamento, la medesima norma contenuta nell'articolo 312 modificato.

L'articolo 312, come era stato modificato con la previsione di sanzioni da sei mesi a quattro anni per il trasgressore all'ordine di espulsione, si riferiva ai condannati stranieri per i reati di cospirazione politica, di banda armata, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, cioè una serie di reati gravi: per quale motivo per questo tipo di reato la maggioranza ritiene improvvisamente che debba essere abrogato il comma 2 dell'articolo 312, che invece era stato inserito nel luglio 2008?

Di fronte a questa schizofrenica scelta, per noi incomprensibile, di fronte alla chiusura sulla modifica che si riteneva opportuna ed è condivisa, ossia di irrigidire lo strumento di concessione del beneficio di sospensione della pena, rispetto al rifiuto di prendere in considerazione la nuova ipotesi di reato di autoriciclaggio, richiesta da anni, per tutti questi motivi fondamentali il nostro voto all'articolo 1 non può che essere contrario.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, dichiarando il voto convintamente favorevole all'articolo 1 di questo importante disegno di legge, che sarà uno dei capisaldi dell'attività legislativa in questa legislatura, desidero sottolineare la particolare soddisfazione del Gruppo del Popolo della Libertà per il ripristino del reato di oltraggio, che tutela l'azione delle forze dell'ordine e l'attività della Polizia giudiziaria.

Già gli interventi del senatore Benedetti Valentini e del senatore Saltamartini hanno sottolineato questo fatto che ha una valenza giuridica, per le sanzioni che sono connesse all'oltraggio nei confronti degli operatori della sicurezza, ma anche una valenza di ordine morale. Dedichiamo pertanto a tutti coloro che operano per la nostra sicurezza il nostro voto favorevole all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, dando anche un valore morale alla scelta che oggi compie il Senato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. È stato chiesto il ritiro dell'emendamento 1.0.100. Chiedo pertanto alla senatrice Adamo se intende accogliere tale richiesta.

ADAMO (PD). Approfitto del pochissimo tempo in sede di dichiarazione di voto anche per la rispondere all'intervento seguito con grande attenzione della collega perché è propriamente questo l'articolo che si riferisce esattamente allo *stalking*. Quelli precedenti concernono aggravamenti di

pena per chi compie maltrattamenti all'interno della famiglia o, comunque, su persone affidate, prevalentemente minori, alla custodia, alle cure di altre persone responsabili. Peraltro, non capisco perché su quelli sia giunto il voto contrario: pazienza! Sul ragionamento fin qui fatto, vorrei ricordare sia alla collega che al sottosegretario Mantovano quanto sto per dire.

Sottosegretario Mantovano, la prego di ascoltare dato che lei è stato così cortese a rivolgersi prima a me: non può rifarmi per la terza volta lo stesso discorso! Abbiamo posto questo tema come uno dei primi progetti di legge che abbiamo presentato perché le leggi hanno una storia. Era già arrivato quasi al voto finale della precedente legislatura. Lo abbiamo presentato per primi. Abbiamo chiesto a questa Camera di occuparsene. Poiché non riuscivamo ad avere la priorità sul testo di legge abbiamo cominciato a fare emendamenti ai decreti sulla sicurezza.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,36)

(Segue ADAMO). Tutte le volte ci siamo sentiti dire - questa è la terza - che ce ne occupiamo in un provvedimento più organico. Mi auguro la massima velocità alla Camera. Però non capisco perché, tra le tante materie qui affrontate che richiederebbero provvedimenti organici che speriamo di riuscire a fare - ne cito una per tutti - e l'ultimo emendamento presentato dal Governo va in tal senso - non c'è chi non veda che ci vuole una revisione della Fini-Bossi, e non solo della legge n. 285.

Ci vuole una revisione della Fini-Bossi perché tutto il marchingegno non funziona. Ciononostante si mettono dentro articoli che non razionalizzano tutta la materia, ma si vuole dare un segnale a fette di popolazione. Al Capogruppo interessa evidentemente di più salvare l'onore delle forze dell'ordine senza dare una lira più che non difendere invece la salute e la vita delle donne.

Detto questo, chiediamo il voto elettronico: vogliamo capire, quando arriverà un testo che conterrà le stesse cose, perché l'Aula voterà a favore. È inutile dire dell'atteggiamento non ideologico ed è inutile parlare del rapporto con l'opposizione e così via. Voi non accogliete le proposte dell'opposizione, le più ragionevoli, le più vicine agli interessi dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.0.100.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, con grande convinzione rispondo alla senatrice Adamo che, condividendo nel merito tutti gli emendamenti presentati e parte integrante del disegno di legge sullo *stalking* in esame alla Camera, confermo e ribadisco la nostra volontà di ritrovarci su posizioni condivise quando quel disegno di legge arriverà e molto presto in Senato.

Auguriamoci che abbia una corsia preferenziale vista l'emergenza alla quale si riferisce ed invitiamo il Governo a sostenere questo percorso parlamentare, tutto legislativo, e quindi tutto nostro. Dipende solo dalla nostra volontà politica poter votare molto rapidamente in Aula un testo che la Camera ci avrà inviato, sul quale sono certa che maggioranza e opposizione si ritroveranno.

Nel frattempo, è evidente, e questo lo dico ovviamente solo a titolo personale, che su questo emendamento che si riferisce allo *stalking*, è molto forte il nostro convincimento di sostenere gli sforzi che anche il Governo sta compiendo, e cioè il ministro Carfagna.

Annuncio pertanto il mio voto favorevole a tale emendamento, che anticipa nei fatti il disegno di legge Carfagna, che ci auguriamo possa presto arrivare in questa Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, temo di non essermi spiegato nell'espressione del precedente parere. Il Governo non ha nessuna preclusione ad affrontare anche oggi alla Camera il merito della questione ed a concluderla e portarla in Aula, per quanto di propria competenza, nei tempi più rapidi e nel pieno rispetto della sovranità del Parlamento. Esso ritiene però scorretto che, nel momento in cui un ramo del Parlamento sta

affrontando una questione, l'altro ramo si sovrapponga con un emendamento che passa senza l'approfondimento che il primo sta dedicando alla materia. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Il problema da porsi non è allora se siamo o meno contrari alla violenza sessuale (penso sia offensivo per tutti anche semplicemente porre tale questione), ma se riteniamo che ogni Camera debba svolgere il suo lavoro per ciò che è iscritto all'ordine del giorno. Quindi, si deve dare risposta al quesito: la Camera sta affrontando o no l'argomento? Se lo sta affrontando bisogna lasciarle la possibilità di approfondirlo e di portarlo a compimento.

Per tale ragione ribadisco l'invito al ritiro di tale emendamento *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, solo una precisazione in merito all'intervento del rappresentante del Governo, che ha accusato di scorrettezza chi ha presentato questo emendamento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non è così.

CASSON (PD). Vorrei solo precisare che c'è una coincidenza sostanziale del nostro emendamento con il disegno di legge Carfagna. Ricordo al Governo che quest'ultimo ha letteralmente ricopiato di sana pianta il nostro disegno di legge presentato qui in Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ad onor del vero, credo che ciò debba essere detto. In più, credo che a questo punto, di fronte alle dichiarazioni di disponibilità della maggioranza e del Governo, sarebbe opportuno che quest'ultimo segnalasse all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge come priorità da affrontare, visto che c'è un amplissimo consenso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei anzitutto precisare che prima ho votato a favore dell'articolo 1 e non ho avuto la possibilità di annunciarlo ufficialmente all'Assemblea.

Intendo poi apporre la mia firma all'emendamento 1.0.100, presentato dalla collega Della Monica e da altri senatori.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.100?

DELLA MONICA (PD). Sì, signor Presidente.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	118
Contrari	134

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.300.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.300, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	113
Contrari	141

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo tale articolo, che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, si insiste in modo particolare sulle norme indicate all'emendamento 2.0.100 nella convinzione che non siano solo importanti ma addirittura vitali per molte donne. Si tenga infatti conto che mentre si discute in questa sede di tali questioni, alcune persone nel frattempo vengono offese, molestate e anche uccise, come risulta dalle statistiche.

Spesso la politica, come tante volte è accaduto a questo Governo, si rende conto che ad alcune urgenze non ci si può sottrarre. Per questo motivo in taluni provvedimenti si inseriscono norme

rispetto alle quali si cerca di convincere la propria maggioranza ed il Parlamento sulla base di una motivazione d'urgenza. In questo caso è nostra intenzione convincervi del fatto che queste norme, anche se nel frattempo si possono comunque riconsiderarle in un'altra sede, sono particolarmente urgenti perché magari nel frattempo è possibile evitare che alcune donne siano uccise o comunque molestate in quella misura.

Si vorrebbe, infine, chiedere di prevedere una corsia privilegiata rispetto a questo tema, considerato che quando si vuole si procede con la massima urgenza. Vi chiedo dunque di procedere in tal senso anche sul tema della violenza alle donne. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.0.101 che fa riferimento all'articolo 444 del codice di procedura penale e che concerne, in particolare, il patteggiamento della pena.

Ora, siamo tutti a conoscenza del fatto che spesso, specialmente per i reati di minore gravità, si accede al patteggiamento della pena, di intesa tra pubblico ministero e persona offesa, e il giudice emette la sentenza.

Con l'emendamento in esame si chiede che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno. Si crede che sia un principio fondamentale di giustizia o di equità, anche sociale, pensare anche alla tutela delle vittime del reato.

In particolare, con riferimento ai reati considerati, a mio parere a torto, di microcriminalità, come nel caso dei furti, degli scippi o degli incidenti stradali, si irroga una pena comunque inferiore alla sospensione condizionale. Peraltro, la vittima del reato oltre al danno spesso rischia anche la beffa perché non ottiene concretamente un risarcimento del danno subito.

Per questi casi, se il Parlamento volesse veramente assicurare una tutela completa infavore della vittima, bisognerebbe subordinare la sospensione condizionale ed in particolare il risarcimento del danno.

Ricordo alcuni dei reati che rientrerebbero in tali fattispecie: intanto le truffe, che con particolare riferimento agli anziani sono particolarmente evidenti, ma anche i furti, gli scippi e gli incidenti stradali rispetto ai quali, anche se a volte si verificano danni molto gravi, ciò nonostante chi subisce un danno non ha neanche la soddisfazione di ottenere un risarcimento.

Da ultimo, ricordo gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. Quando vengono irrogate sanzioni penali di condanna, che nella maggior parte dei casi sono di molto inferiori al limite della sospensione condizionale della pena, prima di arrivare ad un risarcimento del danno reale per i lavoratori e le vittime, bisogna aspettare moltissimi anni e talvolta addirittura l'instaurazione di un processo civile.

Si tratta di una norma di civiltà, di equità sociale, rispetto alla quale si chiede che il Parlamento intervenga congiuntamente a tutela delle vittime di tali reati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, in ordine a questo importante emendamento (il 2.0.101) io aderisco pienamente alla tesi or ora illustrata che si debba introdurre il principio del risarcimento del danno con la eliminazione delle sue conseguenze come condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Infatti, nel momento, nella stagione politica, sociale e giuridica attuale mi sembra di poter cogliere il principio che prima ancora dell'aspetto sanzionatorio della norma, pur importante e insostituibile, si ponga l'esigenza della riparazione o del ristoro del danno, del suo risarcimento. È quello che oggi, specialmente di fronte alle pastoie, alle lungaggini, alla causidicità della nostra giustizia, il cittadino chiede. Prima sono stati fatti alcuni esempi di fattispecie di reato, ma ne potremmo fare molti altri.

Quindi questo principio riparatorio o restitutorio, immediato e comunque posto come condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è un principio al quale aderisco assolutamente, sia in via dottrinarica, sia in via pratica.

Il problema quale è? Che si va ad introdurre un principio generale nel nostro ordinamento e poiché il Governo ci annuncia - ed è vivo il dibattito politico al riguardo - un pacchetto giustizia complessivo che andrebbe ad incidere sul processo penale e, addirittura, sul diritto penale sostanziale, riconosco che in effetti questo principio si va ad iscrivere nelle norme di sistema (userei proprio la esse maiuscola per questa parola).

Quindi con assoluto spirito di attesa e di impazienza quasi nell'aderire al principio che anche in collega Casson ha illustrato, mi sembrerebbe corretto, dal punto di vista dell'intervento legislativo, attendere questa riforma complessiva di procedura, ma più ancora di diritto penale nel merito per introdurre questo principio generale. Con questo cosa voglio dire? Che vedrei con favore in questa sede anche un ritiro dell'emendamento, auspicato - mi pare - dagli onorevoli relatori, ma con qualcosa di più dell'abituale rito parlamentare del ritiro e cioè un'indicazione al Governo, al nostro Governo - di cui mi permetto richiamare l'onorevole attenzione - perché non manchi di introdurre nella riforma del diritto penale, il cui pacchetto ci viene annunciato come imminente, questo principio giuridico. E cioè che per ogni beneficio di legge - e sono ormai molti, oltre alla sospensione condizionale della pena, che sono previsti per il reo riconosciuto tale - inserito in via generale, sia previsto il sacrosanto principio della condizione dell'avvenuta restituzione o ristoro del danno o della eliminazione dei suoi effetti nei confronti della parte offesa.

Quindi, aderisco alla metodologia della richiesta di ritiro in questa sede, aderendo invece nel merito alla bontà del principio, ma lo trasformo e lo enfatizzo come un preciso invito - perlomeno a mio titolo, non so se di tutta l'Assemblea, non mi prendo la libertà di dirlo - all'Esecutivo perché nel pacchetto giustizia la riforma del penale sostanziale preveda questo sacrosanto principio atteso da ogni cittadino perbene.

BATTAGLIA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (*PdL*). Signor Presidente, intendevo intervenire, ma mi riservo di farlo successivamente in dichiarazione di voto per annunciare la condivisione di questo emendamento.

Preannuncio, quindi, che chiederò la parola per la dichiarazione di voto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 2.0.100, presentato dalla senatrice Della Monica, che ha come oggetto la tutela della vittima di delitti a sfondo sessuale, così come per l'altro emendamento, chiedo alla presentatrice e ai presentatori di ritirarlo perché alla Camera è già incardinato un disegno di legge sul medesimo tema.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.101, concernente la sospensione condizionale della pena, rifacendomi a quanto già anticipato dal senatore Benedetti Valentini vorrei ricordare che per la riforma del codice di procedura penale in Senato vi sono due disegni di legge, rispettivamente dei senatori Casson e Li Gotti, e che il Governo, per bocca del Ministro della giustizia, ha annunciato che per il Consiglio dei ministri del 23 gennaio verrà approvato il testo concernente la riforma del processo penale.

Senza entrare nel merito (ma potremmo anche entrarci perché apprezzo il contenuto di tale emendamento), prego i presentatori dell'emendamento di ritirarlo in quanto già al Senato, in Commissione giustizia, abbiamo incardinato dei disegni di legge sul medesimo tema, nel senso della riforma del processo penale, in cui rientra chiaramente la modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ma soprattutto in attesa della già annunciata presentazione da parte del Governo, e in questo caso del Ministro della giustizia, di un organico disegno di legge di riforma del processo penale.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	144
Contrari	112

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.100 c'è un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

INCOSTANTE *(PD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	113
Contrari	144

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 2.0.101 c'è invito al ritiro. È accolto?

INCOSTANTE (PD). Non è accolto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.101.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, come annunciato, chiedo il voto segreto.

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, desidero aderire alla proposizione del suddetto emendamento perché ne condivido il contenuto, al di là del fatto che in Commissione giustizia sia pronto un disegno di legge che modifica l'assetto del codice di procedura penale per quanto riguarda alcuni articoli. Ritengo che bisogna mettere mano all'articolo 444 partendo da una vecchia concezione giuridica, poiché tale articolo è un'applicazione di pena e non è un'assunzione di responsabilità. Ne condivido il contenuto anche per il fatto che non è possibile che la parte lesa debba poi aderire e fare una causa civile per avere riconosciuto il danno. Questo è il motivo per il quale, al di là del fatto che ci sia *in itinere* la trattazione della modifica del codice di procedura penale, voterò favorevolmente sull'emendamento in esame. *(Applausi del senatore Bianco)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	121
Contrari	128
Astenuti	3

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERSELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare davvero l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che il Governo nega la possibilità di sostituire, così come prevede invece l'emendamento in esame, alla parola "handicappata", la dicitura «portatrice di minorazione fisica, psichica, o sensoriale». È una posizione che non comprendiamo ed invito tutti a far funzionare un po' l'intelligenza, se è così, e se ho ben capito. Si tratta della sostituzione di una dicitura, ed invito tutti a ragionare, perché non siamo qui solo per premere un bottone; ogni tanto possiamo fare anche qualcosa di ragionevole, invitando ad esempio anche i relatori a riflettere un attimo, e può darsi che ci riusciamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, apprezzo la passione della senatrice Incostante, ma si tratta semplicemente di un problema di equilibrio formale all'interno della famosa legge n. 104 del 1992. Infatti, modificando solo questa espressione, come indicato nell'emendamento, si avrebbe nello stesso testo di legge un utilizzo di differenti espressioni per definire lo stesso tipo di menomazione. È quindi soltanto un problema di ordine formale: non c'è niente di più, né niente di meno.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	115
Contrari	138

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	250
Contrari	4

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che gli emendamenti 4.100 e 4.103 saranno votati successivamente.

CAROFILIO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per ricordare all'Assemblea che questo emendamento ha una storia relativamente remota. Esso infatti è parte dell'originario disegno di legge unificato (e lo sottolineo), elaborato nella precedente legislatura, in cui erano previste le restrizioni, contenute in questo disegno di legge, all'acquisizione della cittadinanza attraverso il matrimonio, ciò allo scopo di contrastare il fenomeno delle unioni di comodo. Tuttavia, per un'adeguata armonia e bilanciamento legislativo, erano altresì previste norme, e segnatamente quella oggetto del presente emendamento, che introducevano, seppur in maniera assai mite e temperata, una prima forma di *ius soli* nella disciplina dell'acquisizione della cittadinanza italiana.

È bene sottolineare che quel disegno di legge e questo emendamento sono il frutto di una riflessione congiunta di cui parte importante, se non fondamentale, è l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia che, come ognuno sa, non è parte del centrosinistra o del Partito Democratico, ma è organizzazione che nella sua collettività tende a proporre nell'arena politica generale il punto di vista delle amministrazioni locali, di chi cioè ha la percezione più concreta di come le istanze, soprattutto nel tema delicatissimo del rapporto tra integrazione e repressione dei comportamenti devianti, si atteggiino sul territorio.

La storia dell'emendamento 4.104 è questa; la mia sollecitazione si inserisce nella prospettiva di definire una normativa e un quadro legislativo più equilibrato in materia di acquisizione della cittadinanza. Invito quindi a votare a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, con le modifiche al primo comma intendiamo ristabilire un principio di diritto fondamentale nei rapporti con la pubblica amministrazione, vale a dire la certezza dei tempi di ottenimento del decreto di cui all'articolo 7 della legge n. 91 del 1992 e delle conseguenze che ne derivino. La proposta del Governo infatti stabilisce che per l'esito positivo dell'istanza di concessione di cittadinanza non sia intervenuta separazione personale o divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio alla data di emissione del decreto stesso.

Come visto, i casi di ritardo dell'amministrazione sono a volte eclatanti e non vi sono, si sa, rimedi giudiziali adeguati per spingere il Ministero a pronunciarsi nei termini di legge. Il ricorso al TAR per il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione in materia di cittadinanza, un provvedimento discrezionale per la pubblica amministrazione, non rappresenta nei fatti che un oneroso e costoso tassello per il cittadino straniero. Dunque, ancorare la situazione di fatto utile per la concessione della cittadinanza al momento dell'emissione del decreto significa esporre l'istante alla mercé dei tempi e delle inefficienze del Ministero e, comunque, rendere del tutto incerti, contrariamente a qualunque principio del diritto, il se e il quando dell'istanza a tempi futuri.

BIANCO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.108 a firma mia e dei colleghi del Gruppo del PD intende sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 4, quindi interviene per sopprimere la cosiddetta tassa sugli immigrati, di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni e sulla quale si è manifestata una rilevante incertezza all'interno della maggioranza e del Governo.

Ritengo che su una materia così seria e delicata occorrerebbe procedere senza improvvisazioni, ma poiché sulla stessa tematica il Governo è intervenuto con un nuovo emendamento all'articolo 39 che riguarda sostanzialmente questa fattispecie, chiedo al relatore di esprimere il suo parere su un accantonamento dell'emendamento soppressivo 4.108, in modo tale che si possa trattare della delicata questione in un unico momento, quando esamineremo la materia su cui interviene l'emendamento del Governo che certamente, anche se non identica, è affine.

Pertanto, chiedo che venga accantonato affinché si esamini la questione nel momento in cui verrà trattato l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sulle richieste di chiarimenti interverrà il presidente Vizzini.

Per quanto riguarda i pareri, l'emendamento 4.100 concerne la cittadinanza per i figli di cittadini provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Jugoslavia. Il Governo ha presentato l'emendamento 4.0.600. Si tratta di emendamenti che attengono alla problematica relativa alla cittadinanza di figli di genitori provenienti dalla disciolta federazione della Ex Jugoslavia. Presso la Camera dei deputati è già incardinato un disegno di legge concernente la cittadinanza. Pertanto, invito il Governo a ritirare l'emendamento 4.0.600, così come i presentatori degli altri emendamenti che vertono sullo stesso argomento, precisamente il 4.100, 4.103, 4.0.600/1 e 4.0.600/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.104, esso non attiene alla questione dei figli nati da genitori provenienti dalla della ex Jugoslavia, bensì a quella della cittadinanza. Pertanto invito il senatore Carofiglio, primo presentatore, a ritirarlo.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 4.102, 4.101, 4.107, 4.108, 4.109 e 4.110. Invito a ritirare l'emendamento 4.105. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.106. Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.601/1, esprimo un invito al ritiro. Esprimo anche parere contrario sull'emendamento 4.0.601/2 mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.0.601 del Governo.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, in ordine alla richiesta del senatore Bianco circa l'accantonamento dell'emendamento 4.108 il parere dei relatori è contrario giacché quest'ultimo si occupa di materia diversa da quella che verrà poi trattata dagli emendamenti del Governo all'articolo 39, trattandosi nel primo caso delle istanze di cittadinanza e nell'ipotesi dell'articolo 39 di permesso di soggiorno. Sono due questioni diverse.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si era fatto carico di una sintesi rispetto ai vari emendamenti presentati in ordine relativi alla situazione dei minori della ex Jugoslavia, ma accetta l'invito del relatore Berselli a ritirare quest'emendamento perché effettivamente il disegno di legge ha per oggetto la sicurezza. L'articolo 4 nell'attuale formulazione punta ad evitare gli aggiramenti delle norme sulla cittadinanza e gli abusi relativi all'applicazione delle disposizioni che incidono sulla sicurezza. La materia a regime viene in questo momento considerata approfondita dalla Camera e quindi, in coerenza con la linea seguita anche per altre materie delicate, è giusto che se ne occupi la Camera.

Di conseguenza, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 4.0.600.

Per gli altri emendamenti il parere è conforme a quello dei relatori, segnalando peraltro, a proposito dell'emendamento presentato dal presidente Bianco, che si tratta di questioni assolutamente diverse, perché mentre il permesso di soggiorno è soggetto poi, qualora dovesse essere confermata l'ipotesi passata già in Commissione, ad un periodico versamento dell'importo così come sarà determinato ad ogni rinnovo, in questo caso l'importo è versato una sola volta, nel momento in cui viene chiesta la cittadinanza.

Peraltro, la richiesta di cittadinanza in base alla legislazione vigente, come noto, cade almeno dieci anni dopo l'ottenimento del primo permesso di soggiorno, in una situazione del tutto diversa rispetto a quella dell'immigrato regolare che per la prima volta riceve il titolo giustificativo della sua presenza.

PRESIDENTE. Come detto, gli emendamenti 4.100 e 4.103 saranno posti in votazione successivamente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.104, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	111
Contrari	139
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.107, identico all'emendamento 4.108, sui quali è stato formulato un invito al ritiro.

BIANCO (PD). Signor Presidente, noi manteniamo l'emendamento e ci dispiace che il rappresentante del Governo ed il relatore non abbiano accettato la nostra richiesta di accantonarlo. È ovvio che si tratta di materia diversa: una cosa è la cittadinanza e altra cosa è il permesso di lavoro. Tuttavia, è ovvio anche che sono questioni strettamente connesse e nessuno può negare che siamo nell'ambito della stessa impostazione culturale, cioè si ritiene che il cittadino che acquisisce la cittadinanza italiana sulla base di un soggiorno nel nostro Paese, protratto per dieci anni o per il tempo richiesto dalla legge, a differenza di chi diventa cittadino italiano per altre ragioni debba pagare allo Stato una sorta di tassa.

Non si tratta di una cifra particolarmente consistente ed è certamente *una tantum*, ma è comunque, dal punto di vista culturale, cosa che non rientra nella nostra concezione: a qualunque titolo un cittadino entri e divenga cittadino italiano deve avere parità di trattamento.

Ecco la ragione per la quale chiediamo la soppressione dei commi 3 e 4 al comma 1, capoverso «Art. 5» e voteremo a favore dell'emendamento 4.108.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.107, identico all'emendamento 4.108.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.107, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.108, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	114

Contrari	138
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.109.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la senatrice Poretti, che è prima firmataria dell'emendamento in esame, sta tenendo una conferenza stampa perché tra gli emendamenti che abbiamo proposto ce n'è anche uno che vuole introdurre il reato di tortura in Italia, dopo anni che si porta avanti un dibattito in proposito.

Non ritiriamo questo emendamento, perché riteniamo che i tempi legali del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990, di concessione di cittadinanza, previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994, ossia il regolamento che attua le procedure della legge n. 91 del 1992 sono di due anni e cioè di 730 giorni.

Non solo, ma dalle esperienze del sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), che ha aperto una sezione particolare relativamente all'immigrazione, abbiamo raccolto tutta una serie di testimonianze secondo le quali le procedure di fatto durano molto più tempo rispetto ai due anni previsti, arrivando a quattro o più anni, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione relativamente al ritardo. Riteniamo quindi che due anni, senza che si possa dare una dettagliata istruttoria di ciò che va portando avanti l'amministrazione pubblica, costituiscano un tempo troppo lungo per questo tipo di procedure. Per tale ragione, con questo nostro emendamento volto a sopprimere il terzo comma relativamente all'articolo 5, cogliamo l'occasione per modificare il termine spostandolo a 365 giorni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	139
Contrari	118

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.100 c'è un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

OLIVA (*Misto-MPA*). Va bene, Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 4.100 è stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Casson?

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 4.103 e sui successivi, collegati alla questione dei genitori provenienti dalla disciolta federazione della ex Jugoslavia, segnalando che concordiamo con l'invito al ritiro che è stato avanzato, così come il Governo ha ritirato il proprio emendamento, visto che si tratta di una fattispecie molto specifica e piuttosto combattuta. Ci sono sicuramente situazioni degne di essere considerate perché riguardano in particolare i minorenni, situazioni di profughi.

Così come sono stati formulati i nostri emendamenti possono destare una perplessità per l'estensione eccessivamente ampia, e in effetti l'emendamento del Governo era intervenuto in maniera più corretta - bisogna riconoscerlo - a restringere il limite della portata del nostro emendamento. Peraltro condividiamo la valutazione della necessità di rivedere completamente l'assetto concernente anche i cittadini provenienti dalla disciolta federazione della ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.600 è stato ritirato. Gli emendamenti ad esso riferiti si intendono pertanto decaduti.

Sull'emendamento 4.0.601/1 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Pistorio?

PISTORIO (*Misto-MPA*). Sì, Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Un analogo invito al ritiro è stato avanzato in riferimento all'emendamento 4.0.601/2.

CASSON (*PD*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.601, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare..

GALPERTI (*PD*). Signor Presidente, la nostra proposta di soppressione dell'articolo 5 è legata alla circostanza che a nostro avviso il matrimonio dello straniero nella nostra Repubblica è già ben disciplinato in maniera organica e completa dell'articolo 106 del codice civile, sia per quanto riguarda il nulla osta che è richiesto all'autorità dello Stato straniero sia per quanto riguarda gli atti di controllo e di verifica che sono in capo alle autorità che presiedono gli uffici dello Stato civile nel nostro Paese.

Questo istituto, del resto, è disciplinato da tempo; non è certo un fenomeno nuovo. Si fa, quindi, fatica a capire le intenzioni e la *ratio* di questa proposta di innovazione normativa se non rifacendosi alla circostanza registrata in altre occasioni di voler introdurre norme che manifestano nuove forme di controllo, di severità e rigore. I fatti, però, come dimostrano anche gli innumerevoli sbarchi clandestini che abbiamo registrato in questo periodo, ci fanno dire che tra la quantità di parole e l'effettiva produzione di fatti vi sia un rapporto inversamente proporzionale. Per questi motivi chiediamo la soppressione dell'articolo 5. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 5.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	136
Contrari	112

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VIZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 7 perché abbiamo delle questioni da risolvere sugli emendamenti e sul testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, l'articolo 7 è accantonato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo al relatore Vizzini una maggiore chiarificazione, visto che facciamo tutti parte di questa Assemblea e abbiamo lavorato anche in Commissione, su quali sono le questioni per le quali si chiede l'accantonamento dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, risponda solo se lo ritiene.

VIZZINI, *relatore*. Credo sia un diritto chiedere un chiarimento.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, lei può essere favorevole o meno all'accantonamento, ma non può obbligare il relatore a chiarirne i motivi.

L'articolo 7 e i relativi emendamenti sono pertanto accantonati.

Passiamo all'articolo 8.

Lo metto ai voti.

E' approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301 comportano un intervento sul piano ordinamentale per poter corrispondere le retribuzioni mensili al personale delle forze di polizia. Data l'importanza di questo provvedimento, che potrebbe comportare un ritardo nei meccanismi di pagamento degli emolumenti, chiedo che il Governo lo sostenga.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario su entrambi gli emendamenti, pertanto, senza entrare nel merito, chiediamo al senatore Saltamartini di ritirarli.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, proporrei l'accantonamento di questi due emendamenti perché prevedibilmente - così do anche risposta alla senatrice Incostante, se ha la bontà di ascoltarmi - ci sarà ancora qualche ora per la trattazione dell'intero provvedimento e confido nella possibilità di un esame ancora più analitico del sostegno finanziario che finora non è stato ritenuto congruo ai sensi dell'articolo 81 da parte della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.300.

SERRA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (PD). Signor Presidente, desidero preannunciare il mio voto favorevole sugli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, poiché le richieste di accantonamento non sono questioni personali, immagino che se il senatore Vizzini richiede un accantonamento per una discussione politica, l'Assemblea, e in particolare i colleghi della Commissione che hanno lavorato con lui in modo molto serio, abbiano il diritto di essere informati sulle ragioni politiche che vanno affrontate e possibilmente di dare un contributo per risolverle.

Tra l'altro, capisco il suo richiamo all'opportunità, ma qualche volta il richiamo può essere anche un suggerimento e credo non sia nel suo stile suggerire quello che va fatto. Nella fattispecie, ascoltate le motivazioni della richiesta di accantonamento, ovviamente siamo favorevoli: gli emendamenti presentati dal senatore Saltamartini vanno nel senso di trovare delle risorse vere e non chiacchiere e pacche sulle spalle per le Forze di polizia e se c'è la possibilità concreta di trovare le risorse necessarie, saremmo particolarmente lieti. Accogliamo pertanto la richiesta di accantonamento e speriamo che questa ricerca affannosa di trovare risorse reali possa andare nel senso da noi desiderato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301.

Passiamo all'articolo 9.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	132
Contrari	114
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FIORONI (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 11.100 e 11.101, riferiti all'articolo 11, concernente disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico, hanno lo scopo di differenziare una sanzione che deriva dalla violazione delle previsioni in materia tra coloro che occupano effettivamente abusivamente il suolo stradale, senza avere mai ottenuto una concessione e gli esercenti che sono in possesso, invece, di una concessione ma non ottemperano alle prescrizioni, travalicando i confini degli spazi assegnati.

La differenza ha una sua *ratio* anche nella previsione dell'articolo 20 del codice della strada. Infatti, per entrambi i casi, vi è una sanzione amministrativa che permette una gradazione, consentendo la possibilità di modificare la sanzione a seconda della gravità dell'infrazione.

Il secondo emendamento, invece, è volto ad evitare che vi sia confusione in materia di sanzioni che hanno a che fare con l'occupazione abusiva di suolo pubblico perché spesso molti regolamenti comunali già prevedono il ripristino dello stato dei luoghi. Quindi si dice che le disposizioni, di cui all'articolo 11, non si applicano nel caso in cui i regolamenti comunali già si occupano della materia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, il fine dell'emendamento 11.0.100 è quello di chiedere l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi, ritenendo che il comportamento di questa persone incide oltremodo in maniera negativa nei confronti della qualità della vita delle persone, rientrando nella cosiddetta microcriminalità. È una proposta nata all'interno del tavolo sulla sicurezza, creato in Piemonte, nella fattispecie a Torino.

Questo emendamento intende offrire uno strumento di più pregnante efficacia nell'azione di contrasto, la cui attività è spesso caratterizzata da comportamenti sia aggressivi sia intimidatori quanto non direttamente estorsivi.

Poiché viene rilevato come elemento di particolare pericolosità o incide particolarmente sulla vita della cittadinanza, pensiamo di evidenziare come, poiché gli attuali strumenti di contrasto sono di natura eminentemente contravvenzionale e di fatto totalmente inapplicabili e si mostrano totalmente inefficaci a debellare questo fenomeno, si ritiene opportuno che ci sia la possibilità di estendere invece a tale attività la configurazione "comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica" e di conseguenza l'applicazione delle misure preventive previste nella vigente legislazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.101 e 11.0.100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Fioroni e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dai senatori Fioroni e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, riteniamo con l'emendamento 12.100 che questo articolo vada soppresso, perché l'impiego dei minori nell'accattonaggio non si risolve mettendo in galera tutta la comunità Rom e Sinti che si trovano in Italia. Questo articolo modifica l'inquadramento della fattispecie dell'impiego di minori nell'accattonaggio, che, da semplice contravvenzione, diviene vero e proprio delitto. Secondo noi le misure necessarie per affrontare tale fenomeno (che naturalmente esiste, nessuno vuole negarne l'evidenza) debbono essere di tipo completamente diverso e mirare molto di più all'estensione dei diritti di cittadinanza alle suddette comunità presenti in Italia ed eventualmente a politiche di integrazione sociale e culturale, nonché economica.

Interverrò più avanti con l'illustrazione di un altro emendamento aggiuntivo. (*Applausi del senatore Della Seta*).

MARITATI (PD). Signor Presidente, con gli emendamenti 12.101 e 12.103 esprimiamo la necessità di sanzionare in modo adeguato l'impiego dei minori nell'accattonaggio e parimenti anche la necessità di irrogare, in linea di massima, la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale. Abbiamo dinanzi un quadro di sfruttamento che riguarda comportamenti di genitori irresponsabili e, sotto certi aspetti, diretti a non tutelare la persona del figlio, che è posta sotto il suo diretto controllo.

Vi è un aspetto però di questo delicato problema e di questa delicata pena accessoria che attiene non alla persona del genitore ma soprattutto agli effetti che si riverberano sul minore: la complessità delle situazioni familiari, che vedo sfociare anche in questo comportamento sanzionato, è tale da imporre una valutazione complessiva molto attenta. Bisogna valutare la posizione del minore ed il suo interesse superiore a non perdere talvolta il contatto con i genitori.

Per questo prevediamo un ascolto, cioè una decisione del tribunale dei minorenni, al fine di non perdere il contatto e la relazione con i genitori, che, sebbene rei di fatti illeciti, potrebbe essere necessaria, se non indispensabile, per lo sviluppo della vita e soprattutto dell'equilibrio del minore.

Questa è la ragione fondamentale dell'esistenza nel nostro ordinamento di tutto il sistema civile e penale affidato alla giurisdizione in favore dei minorenni. Pertanto, prima di irrogare una sanzione che vada ad incidere non tanto e non solo sulla persona del reo ma soprattutto sulla persona del minore, pensiamo sia indispensabile nell'interesse superiore del minore che il tribunale per i minorenni si esprima preventivamente in merito.

Quindi, al di là di questioni relative ad un'attenuazione di pena, principale o accessoria che sia, ci preoccupano piuttosto e non poco gli effetti che l'irrogazione della pena accessoria può produrre sulla vita e lo sviluppo del minore. Per questa ragione chiediamo un'attenta valutazione da parte dell'Aula affinché sia approvato questo emendamento, che nulla toglie alla censura e alla repressione di questa forma di illecito che si condivide, ma che mira esclusivamente a salvaguardare l'equilibrio e l'interesse superiore del minore. (*Applausi della senatrice Adamo*).

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, gli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 tendono ad introdurre l'assistenza pediatrica per i bambini immigrati i cui genitori non siano in regola con il permesso di soggiorno. È un emendamento che modifica l'assistenza sanitaria nel senso di dare stabilità e continuità al diritto alla salute dei bambini. Oggi questi bambini seguono il destino dei loro genitori senza aver scelto come, dove e quando emigrare. I bambini di genitori non in regola con il permesso di soggiorno ricevono cure soltanto rivolgendosi al Pronto soccorso.

È evidente che una vaccinazione o qualsiasi altro intervento di carattere curativo non può passare esclusivamente attraverso tali strutture. È una cosa priva di senso sia dal punto di vista economico ma soprattutto rispetto al diritto dei bambini ad essere curati come avviene per tutti i bambini italiani e ad avere un'assistenza pediatrica che consenta di prevenire e curare con continuità la loro salute oltre che garantirne l'accoglienza, con particolare riguardo a quelli che presentano problemi gravi.

Dopo aver parlato con molti colleghi e colleghe dell'argomento e conoscendo proprio la sensibilità del sottosegretario Mantovano su tale questione, ritengo che l'approvazione di tale emendamento garantirebbe di continuare in quell'azione di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ha reso questo Parlamento molto sensibile su certi temi.

Ricordo i temi dell'adozione internazionale, della lotta contro i reati di pedofilia o di tratta degli immigrati. Siamo pienamente convinti della necessità di garantire un sostegno ai bambini che possa consentire loro di vivere all'interno delle rispettive famiglie, ma quando queste ultime non sono in grado di garantire loro un sostegno e la tutela di elementari diritti o comunque condizioni di vita più sicure e serene, devono essere altri, in questo caso il legislatore, ad assumersi una responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Sono convinta che insieme sia possibile approvare questa mattina in Aula un emendamento, auspicato non solo da tutte le organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU, ma anche nei congressi più recenti da tutti i pediatri, a prescindere dal loro orientamento politico. Sono convinta che il mio appello possa essere accolto perché si condivide nel profondo la responsabilità verso bambini più sfortunati di altri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.100, 12.101, 12.102 e 12.103. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 12.104.

Con riferimento agli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 mi rimetto al Governo. Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.101.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Con riferimento agli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Serafini, vorrei provare ad esprimere alcune perplessità, che non vanno intese come contrarietà nel merito quanto piuttosto come un tentativo di riflessione comune sulla questione.

L'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione al comma 3 prevede che per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in posizione regolare, siano previste una serie di cure essenziali.

Tra queste cure essenziali al capo *b)* si parla anche della tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Anche se la 5^a Commissione non ha segnalato problemi di copertura - perché non ce ne sono in quanto la voce di bilancio è una voce di carattere generale - tuttavia con compiti più precisi espressi in questo modo sulla minima operatività degli enti e degli istituti che sono annualmente finanziati con queste risorse la copertura relativa a questa voce rischia di incidere.

Per tutte queste ragioni mi permetto di formulare un invito al ritiro e ad affrontare, con tutta la disponibilità possibile da parte del Governo, la questione in Commissione sanità per comprendere meglio la questione dopo un approfondimento specifico, che evidentemente le condizioni di discussione in questo momento e l'assenza di questi dati quantitativi sull'entità delle risorse preclude di svolgere in questa sede. Quella potrebbe essere, invece, la sede più opportuna per dare una risposta adeguata ai problemi che vengono sollevati e per vedere se dipendono da una legislazione nazionale o da linee di indirizzo delle Regioni che, come si sa, hanno competenza pressoché esclusiva in materia.

Non si tratta, quindi, di un parere contrario nel merito, ma di un invito ad un approfondimento più specifico in una materia così delicata.

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, accoglie l'invito del Governo?

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, se è possibile - come controproposta che tenga conto delle osservazioni espresse dal Sottosegretario - potremmo accantonarlo per studiare una riformulazione che tenga presenti le sue obiezioni.

Secondo me, questo sarebbe un segnale.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni da parte del Governo, l'emendamento 12.0.100 si intende accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.101, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	108
Contrari	131
Astenuti	3

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.102.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per dire che non solo siamo favorevoli alla sanzione e all'inasprimento della sanzione per chi utilizza i minori nell'accattonaggio, ma con questo emendamento chiediamo di introdurre un'ipotesi aggravata per chi utilizzi minori di tre anni (una delle ipotesi più ricorrenti nello sfruttamento dei minori in questo campo). Ci sono bambini addirittura di due anni o di un anno e mezzo che vengono utilizzati in questo.

Con l'occasione, per economia dei lavori, annuncio di voler sottoscrivere gli emendamenti illustrati poc'anzi dalla collega Serafini rappresentando al sottosegretario Mantovano, che conosce bene la situazione dei centri che oggi si chiamano centri di identificazione e con particolare riferimenti a

quello di Lampedusa, che vi sono minori stranieri segregati nei centri. E poiché il nostro ordinamento, in ossequio alle Convenzioni internazionali, prevede che i minori stranieri irregolari non solo siano inespellibili, ma devono essere trattati dal nostro ordinamento alla stregua dei minori italiani che si trovano in condizioni di disagio e quindi avviati presso centri e strutture adeguati che siano nelle condizioni di poterli assistere, è evidente che, ad esempio, il caso dei 150 giovani minorenni segregati a Lampedusa (parte dei quali sembrerebbe siano stati già trasferiti) è un caso che non fa onore al nostro Paese.

Credo pertanto che gli interventi che vanno nel senso di rafforzare la tutela dei minori irregolari che arrivano nel nostro Paese e che si trovano, soprattutto se non accompagnati, in condizioni di assoluto disagio e solitudine debbano essere accolti.

Credo che non possa neanche far velo l'eventuale reperimento di una copertura diversa, perché gli emendamenti che la collega Serafini propone prevedono un utilizzo di 12,5 milioni di euro annui per tre anni, quindi le risorse certamente ci sono e, come ha rappresentato anche la Commissione bilancio, possono essere reperite.

Ritengo che uno sforzo in questa materia debba essere fatto, perché l'unico strumento reale di integrazione che esiste nel nostro Paese è quello di partire dai minori. Se partiamo dai minori, garantendo loro quei diritti fondamentali che cerchiamo di garantire ai minori italiani, forse facciamo un lavoro migliore ed evitiamo alcune passerelle indecenti come quella di Lampedusa. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.102, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	246
Senatori votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	117
Contrari	127
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.103, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	106
Contrari	130
Astenuti	3

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

CAROFILIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signor Presidente, sono addirittura avvilito a dover tornare su questo tema, ma ci sono dei casi plateali di voto per senatori che non sono presenti in Aula. Invito vivamente a fare... *(Brusio dai banchi della maggioranza).*

È ulteriormente avvilito subire ogni volta questa reazione, a fronte di una richiesta di rispetto della legalità. È mai possibile reagire in questo modo di fronte a una richiesta di rispetto della legalità? *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. La ringrazio, collega, per il suo invito. Chiedo ai senatori Segretari di controllare ed eventualmente di ritirare le tessere.

Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,57)*.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge: (733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 17,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 e sono stati accantonati l'articolo 7 e i relativi emendamenti, nonché gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8. Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.
È approvato.

Gli emendamenti 12.0.100 (testo 2) e 12.0.300 (testo 2) sono accantonati, mentre l'emendamento 12.0.101 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700. Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 13.100, proponiamo di sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 13. Riteniamo infatti che la norma sia vaga e indeterminata, come invece non deve essere una norma penale. Prevedere un aumento di pena per i fatti commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori significa stabilire che vi sarà sempre un aumento di pena, dal momento che tutti i casi possono rientrare in questo tipo di descrizione, trattandosi di scuole o di case al cui interno non si sa chi vi abiti. Non si capisce poi l'aggravante che viene introdotta dal comma 3 per il delitto di violenza sessuale se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola frequentata dalla persona offesa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 13.101 e 13.102. Il testo che stiamo esaminando già prevede aggravanti per i reati sessuali. Con l'emendamento 13.101, proponiamo che l'aggravante introdotta per il reato di cui all'articolo 609-ter sia estesa anche al fatto commesso in condizioni di sfruttamento della comune abitazione da parte del soggetto e della vittima, quindi quando vi siano condizioni particolarmente insidiose per la commissione del reato. Con l'emendamento 13.102, chiediamo di introdurre una nuova figura di reato che è molto diffusa, su cui purtroppo vi è una zona d'ombra nel nostro sistema. Mi riferisco al reato di adescamento di minorenni attraverso la utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Sono condotte che attualmente sfuggono ad una giusta repressione, pur essendo particolarmente diffuse. Si tratta di tutelare i minori esposti a questa particolare insidia che viene loro portata attraverso la rete Internet. Pertanto, sollecito sia il Governo che l'Aula nel suo insieme ad esprimersi con un voto favorevole sui due emendamenti testè illustrati.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 13.0.300 e 13.0.301 sono stati ritirati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
Prego i colleghi di prestare maggiore attenzione ai lavori dell'Assemblea. Chi non è interessato è pregato di uscire dall'Aula.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100. Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 13.101 e 13.102, in considerazione del fatto che un provvedimento relativo alla violenza sessuale è già all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Colgo l'occasione per esprimere tutta la gratitudine del Governo nei confronti delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria per la cattura, avvenuta qualche ora fa, di Giuseppe Setola. *(Vivi, generali applausi).*

Esprimo gratitudine per l'impegno attualmente in atto nel territorio campano, in particolare nella provincia di Caserta, che rappresenta non un punto di arrivo, ma comunque una tappa importante.

PRESIDENTE. La Presidenza segnala all'Aula che un'ora fa ha avuto modo di chiamare personalmente il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Siazzu, per manifestargli, a nome proprio e dell'intera Assemblea, il compiacimento per la prodigiosa strategica operazione di cattura realizzata dall'Arma.

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 13.101 è stato avanzato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento 13.101 e ne chiediamo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Per cortesia, colleghi, state al vostro posto, altrimenti faccio ritirare le schede.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 13.102 è stato avanzato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento 13.102 e ne chiediamo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 13.102.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento.

Voglio ancora una volta sottolineare che si sta esaminando una norma che non si comprende perché il Governo non voglia introdurre in questo disegno di legge. Si fa riferimento all'adescamento di minorenni attraverso l'utilizzazione della rete Internet. Si continua a rispondere che un provvedimento in materia è all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma nel frattempo i minorenni navigano su Internet, trovano delle trappole, possono essere adescati. Poiché sono state inserite nel provvedimento tante norme di rilievo, non comprendo perché non si possa prevedere anche quest'ultima.

Pertanto, invito ancora una volta i colleghi a riflettere e a pesare quello che facciamo rispetto agli interessi dei ragazzi e delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.102, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 13.0.300 e 13.0.301 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui è stato presentato un emendamento del Governo che si dà per illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

BERSELLI, *relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.650, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14, nel testo emendato.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo è stato introdotto in sede di Commissioni riunite su una nostra proposta, dettata dall'esigenza per noi fondamentale di garantire l'assoluta inviolabilità del domicilio. La nostra abitazione deve essere sacra. È scritto anche nella Costituzione che il domicilio è inviolabile e pertanto la propria abitazione non può essere assoggettata a furti, aggressioni, rapine e ad ogni tipo di violazione di domicilio.

Per questo motivo siamo intervenuti su questo reato di violazione di domicilio introducendo un minimo edittale di sei mesi (prima non era previsto un minimo edittale) e introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi di furto con travisamento e con armi (anche se non usate), ipotesi di furto che sono tipiche nelle nostre abitazioni. Finalmente, abbiamo introdotto anche l'arresto facoltativo in flagranza per la violazione di domicilio.

Tutte queste norme rispondono, se volete, al principio del «sicuri a casa nostra» perché dobbiamo assolutamente tutelare l'incolumità fisica delle nostre abitazioni e di chi in quelle vive. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, la norma introdotta col disegno di legge all'articolo 17 concerne il sequestro di persona e la sottrazione di persone incapaci.

L'emendamento 17.100 fa riferimento ai casi di ravvedimento nel senso che l'ultimo comma dell'articolo 605 del codice penale come modificato parla di pene diminuite per chi si adopera concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà oppure si adopera perché l'attività delittuosa non venga portata ad ulteriori conseguenze e nei casi di aiuto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria; e nella parte finale si segnala che la pena viene diminuita anche per i casi in cui si eviti la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Ci sembrerebbe idoneo introdurre un allargamento nel senso che, nei casi di ravvedimento e quindi di concreto aiuto da parte della persona alla polizia o alla magistratura per impedire sequestri di qualsiasi persona, che sia minore o non, credo sarebbe un risultato positivo e che anche da parte del Governo e della maggioranza non dovrebbe esserci nulla in contrario. Riguarda - lo ripeto - l'aiuto per evitare sequestri di persona, sia minorenni che maggiorenne.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BERSELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

***BONFRISCO** (PdL). Signor Presidente, cercherò di rubare poco tempo all'Assemblea, ma ho la necessità di illustrare con un po' di precisione questo emendamento che si propone, introducendo una norma attuativa alla legge 18 aprile 1975, n. 110, che unitamente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, disciplina il controllo delle armi e delle munizioni, di regolamentare in modo chiaro e trasparente la vendita e l'uso dei dispositivi di autodifesa di *oleoresin capsicum* nei cui riguardi il Ministero dell'interno si è già espresso, definendolo infatti privo di «attitudine a recare offesa alla persona».

I problemi relativi alla legittimità di tali strumenti sono, infatti, determinati dalla complessità della legge n. 110 del 1975 e dalla confusione generata dalle sue successive modifiche e integrazioni, succedutesi nel tempo, nonché dalle decine di circolari interpretative emanate dal Ministero dell'interno.

In realtà, il Ministero dell'interno ha già autorizzato la libera commercializzazione di due prodotti contenenti il principio in questione, in quanto non classificabili armi comuni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, e tale autorizzazione è stata rilasciata con una circolare del 9 gennaio 1998 e con la comunicazione del 25 giugno 1998, del Dipartimento della pubblica sicurezza-direzione centrale degli affari generali-divisione armi ed esplosivi, condividendo il parere positivo espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi

dell'articolo 6 della legge n. 110 del 1975. Va messo in evidenza che tale commissione è l'unico soggetto qualificato per esprimere una valutazione sulle caratteristiche delle armi e sulla loro attitudine a recare offesa alla persona.

La confusione riguardo la legittimità della vendita e del porto degli spray per autodifesa nasce negli anni Novanta, quando in Italia, ma soprattutto in Europa, vengono immesse sul mercato due tipologie di prodotti: gli spray contenenti aggressivi chimici, comunemente conosciuti come "CS", con effetti lacrimogeni, utilizzati dalle forze di polizia; gli spray contenenti una sostanza organica composta da un olio estratto dal peperoncino (*oleoresin capsicum*) comunemente conosciuti come "OC". In realtà, lo spray contenente "CS", cioè quello molto diffuso in Europa, poiché contenente un aggressivo chimico è sempre stato considerato assolutamente illegale in Italia in quanto rientrante tra le armi da guerra di cui all'articolo 1 della legge n. 110 del 1975. Questa sostanza rientra, infatti, nell'elenco dei materiali d'armamento del decreto del Ministero della difesa del 13 giugno 2003, in quanto destinata al caricamento di armi chimiche. Tuttavia, tale prodotto viene liberamente venduto negli altri paesi dell'Unione europea, persino nelle tabaccherie, e sarebbe comunque, a prescindere dalla normativa italiana, di facile reperibilità per i soggetti malintenzionati.

Purtroppo, molti organi di polizia, confondendo i due prodotti, hanno avviato procedimenti anche nei confronti di soggetti che commercializzano e portano il prodotto contenente il principio dell'*oleoresin capsicum* che, invece, essendo un prodotto organico, non è classificabile come aggressivo chimico e come tale è stato valutato positivamente dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa e penale ha sancito la differenza tra le due sostanze, emettendo sentenze di assoluzione nel caso specifico dell'*oleoresin capsicum*. È comunque evidente che per l'ordinamento penale italiano un uso dello spray finalizzato a commettere reati comporterebbe la sua considerazione come arma impropria, con tutte le conseguenze già previste dalla legge, come per qualsiasi altro oggetto che venisse utilizzato come strumento di aggressione.

L'intervento normativo si rende quindi necessario affinché sia emanato dal Ministero dell'interno uno specifico regolamento, ispirato a criteri di trasparenza, per l'immissione sul mercato di dispositivi di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona, sulla base di quanto già valutato come idoneo dal Ministero stesso.

L'emendamento da noi presentato e che valutiamo in quest'Aula introduce una norma di attuazione che integra quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come prima sostituito dall'articolo 1 della legge n. 36 del 21 febbraio 1990.

E fin qui la parte tecnica, signor Presidente. Ma non sfugge a nessuno che la preoccupante crescita di fenomeni di violenza, in special modo contro le donne, e l'agghiacciante lista di morti annunciate o di violenze che esplodono imprevedibili pongono alla nostra attenzione cosa fare, tra le tante cose da fare, nell'ambito di una migliore organizzazione della sicurezza del nostro Paese, anche da parte nostra.

Sappiamo bene che, nonostante gli sforzi di questo Governo e le risorse messe in campo, non ci può essere un poliziotto in ogni angolo di strada. Ha fatto bene a ricordarlo il senatore Bianco, quando, qualche giorno fa, in una dichiarazione, a proposito dell'esame di questo provvedimento, ha ricordato e sostenuto con forza la necessità di un migliore utilizzo e di un'organizzazione più efficiente delle forze di polizia sul territorio. Infatti, sono sempre troppi, anche a nostro avviso, i rappresentanti delle forze di polizia costretti a stare negli uffici a espletare attività burocratiche, che non possono dedicare il loro tempo sulle strade a favore dei cittadini italiani.

Penso però che in questo momento sia chiaro a tutti noi, anche da questo punto di vista, che dobbiamo poter fare la nostra parte, puntando ad una migliore normativa. E ringrazio il Governo per aver voluto ascoltare le ragioni che tante donne e associazioni femminili hanno posto alla nostra attenzione, sostenendo con forza l'emendamento che sto illustrando, che è il semplice atto rappresentativo della volontà di provare anche noi a difenderci, in situazioni di particolare crisi o tensione, avendo il tempo di riuscire a scappare, chiamare la polizia (che non può essere ovunque) e denunciare chi ci vuole aggredire.

Attraverso un migliore utilizzo di questo spray di difesa personale, però, ciascuno di noi - in modo particolare, le donne italiane - potrà girare per le strade sapendo di essere al sicuro da un'emergenza, in quanto avrà il tempo di attirare l'attenzione e riuscire a denunciare l'aggressore.

Certo, ciò si unisce a tutti gli altri sforzi che questo Parlamento e questo Governo stanno compiendo (come la citata legge sullo *stalking* o gli altri emendamenti che abbiamo esaminato stamattina a proposito di sicurezza per le donne), che devono portare le cittadine italiane ad avere la certezza di non essere sempre considerate così deboli da non potersi mai difendere.

Questo, signor Presidente, è un emendamento che - ne sono certa - con l'accoglimento da parte di questo Governo aiuterà le donne a vivere più serenamente la loro vita quotidiana. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, vorrei brevissimamente illustrare il mio emendamento 18.0.301, che segue la *ratio* di quello presentato dalla senatrice Bonfrisco. Il problema è essenzialmente il seguente: nel nostro Paese sono consentiti il porto e la vendita di bombolette spray per autodifesa e vi è un conflitto giurisprudenziale nell'applicazione delle normative che riguardano il settore. Vi sono sentenze che considerano questi strumenti ad emissione di gas come armi da guerra, con un conseguente pesante trattamento sanzionatorio; ve ne sono altre che li ritengono armi comuni da sparo ed ulteriori ancora che ne consentono il porto in modo lecito. La disciplina della materia risale al 1975, con la legge n. 110, e la dottrina migliore e una parte della giurisprudenza ne hanno invocato una rideterminazione sul piano della tassatività della norma penale.

L'emendamento in discussione, quindi, si prefigge stabilire una volta per tutte la natura giuridica di queste bombolette, rimandando ad una fonte secondaria - un regolamento del Governo - l'individuazione del loro contenuto lecito. Credo quindi che questo intervento emendativo tenda essenzialmente a garantire un principio fondamentale, la certezza dei rapporti giuridici e, in particolare, la tassatività delle norme penali incriminatrici, evidentemente oggetto di una tutela sottolineata da parte della Costituzione della Repubblica. È quindi un fine politico che il Popolo della Libertà persegue anche attraverso tale intervento normativo. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. Comunico che gli emendamenti 18.800 e 18.801 sono stati ritirati.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.650 e sull'emendamento 18.0.300, a firma della senatrice Bonfrisco, con conseguente invito al ritiro sull'emendamento 18.0.301, a firma del senatore Saltamartini, recante sostanzialmente il medesimo oggetto.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ma con la richiesta alla senatrice Bonfrisco di espungere dall'emendamento 18.0.300, la frase iniziale: «Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari». Pertanto, l'emendamento, che il Governo accoglie, inizierebbe direttamente con le parole «Il Ministro dell'interno definisce con regolamento...».

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta la proposta del Governo?

BONFRISCO (PdL). Accetto la riformulazione che propone il Governo e, con il suo consenso, signor Presidente, ringrazio il ministro Maroni e il sottosegretario Mantovano per l'attenzione posta nei confronti di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.650, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.300 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 18.0.301 è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Saltamartini, accetta tale invito?

SALTAMARTINI (PdL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, credo che siamo arrivati al primo punto controverso del provvedimento, perché l'articolo 19 introduce il reato di immigrazione clandestina. Devo dire che la

formulazione del testo non è migliorata rispetto alla stesura originaria dell'articolo 9: la nuova formulazione dell'ipotesi di ingresso e soggiorno illegale è - se mi si passa il termine - giuridicamente e politicamente più ipocrita, ma sotto il profilo politico e dell'impatto è parimenti grave. Infatti, signor Presidente, abbiamo già sollevato in Commissione diverse volte il tema dell'incostituzionalità di questa norma e soprattutto della sua inutilità.

Mi rendo conto che ci sia l'esigenza di fare norme manifesto, ma quando trattiamo un tema così delicato e complesso come quello dell'immigrazione dobbiamo anche avere l'accortezza, nel momento in cui interveniamo profondamente sotto il profilo delle norme penali e sanzionatorie, di capire quale impatto queste abbiano e se siano oggettivamente utili e funzionali a contrastare il problema.

Nel caso che ci riguarda, ci troviamo di fronte all'ipotesi di una sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro e all'introduzione come ipotesi di reato della fattispecie dell'ingresso e del soggiorno illegale nel territorio dello Stato. È stato già ricordato, quindi per brevità mi attengo solo ad alcuni aspetti della proposta di eliminare questa norma dal testo, che tale disposizione viola il principio di eguaglianza e soprattutto che nella migliore delle ipotesi è inutile e nella peggiore molto pericolosa, anche per come tecnicamente è stata scritta. La norma, infatti, è costruita come un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti che si realizza nel momento dell'ingresso nel territorio dello Stato e con la formulazione «ipocrita» che è stata licenziata dalla Commissione - non me ne vogliano i colleghi - con l'aggiunta del soggiorno e quindi del mantenimento della presenza fisica dell'extracomunitario all'interno del territorio dello Stato.

È noto a tutti il principio di irretroattività della norma penale, per cui la prima questione è come si possa accertare se l'ipotesi dell'ingresso o della permanenza illegale nel territorio dello Stato sia cronologicamente anteriore o successiva all'entrata in vigore della nuova norma incriminatoria. Vorrei ricordare che già l'allora minoranza di centrodestra polemizzò sulle regolarizzazioni che i Governi di centrosinistra avevano permesso con il famoso scontrino e giustamente anche noi abbiamo sostenuto questa posizione e non la smentisco oggi per ragioni di coerenza. Ma, proprio invocando quel principio in forza del quale non vi è la possibilità di un accertamento reale della condizione per la quale scatta la sanzione penale, non si può scaricare sul giudice di pace quest'altro aspetto particolare della disposizione, cioè la responsabilità di accertare se l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato sia antecedente o meno all'entrata in vigore della norma.

Poiché questa norma, correttamente, non si applica alla condizione diversa, cioè al respingimento alla frontiera, perché in tal caso non sussiste la condizione prevista, non essendoci appunto l'ingresso, è chiaro ed evidente che questa fattispecie è circoscritta all'ipotesi in cui il soggetto o lo si sorprende in flagranza mentre entra nel territorio dello Stato (quindi, per intenderci, non ci si riferisce agli sbarchi per i quali l'altra ipotesi formulata dal Governo, che però non è nelle condizioni di applicarla, è quella del respingimento) oppure se lo si scopre una volta che è entrato senza avere alcun titolo valido e, in quest'ultimo caso, bisogna accertare, ai fini della normativa da applicare, se l'ingresso nel territorio dello Stato sia antecedente o successivo all'entrata in vigore della norma.

Tutto questo dovrebbe farlo il giudice di pace, mentre nel frattempo il questore può comunque eseguire il provvedimento di espulsione, perché il comma 4 della nuova versione dell'articolo 19 prevede che ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero, denunciato ai sensi del comma 1, non è richiesto il nulla osta dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 13 del testo unico della legge sull'immigrazione e quindi a prescindere dalla valutazione dell'autorità giudiziaria competente chiamata a verificare l'esistenza del reato di ingresso e soggiorno clandestino: la semplice denuncia determina quindi il presupposto giuridico in forza del quale si procede all'espulsione del clandestino.

Tradotto in termini molto semplici questo significa che la norma è ipocrita e più pericolosa di quella precedente, perché consente l'espulsione anche di soggetti la cui condizione di irregolarità è controversa in ragione del fatto che la valutazione in ordine alla regolarità o meno del titolo di soggiorno, in questa fase, non viene all'apprezzamento del giudice. Per cui vi possono essere numerosi casi di permessi di soggiorno scaduti o in fase di rinnovo soggetti a contenzioso, in quanto è noto il principio in forza del quale il cittadino extracomunitario che chiede il rinnovo del permesso di soggiorno, nel periodo di tempo che intercorre tra l'istanza e l'autorizzazione si trova comunque legittimamente nel territorio dello Stato.

Non credo però che questa materia sia conosciuta in modo approfondito dal giudice di pace, con la conseguenza che si procede ad una sorta di giustizia "tanto al chilo" e ad una forma di esecuzione in violazione della Costituzione e di quelle pronunce che nelle passate legislature ci hanno portato a dover prevedere altre forme di controllo giurisdizionale anche sui provvedimenti di espulsione, senza ottenere alcun risultato se non quello di aumentare il livello del contenzioso intasando gli uffici giudiziari, di rendere ancora più difficile il compito delle forze dell'ordine rispetto a questo

tema e di utilizzare la condizione di irregolarità per un fine diverso, che non è quello di una sanzione penale. Il giudice, nel momento in cui viene eseguito il provvedimento di espulsione, emette una sentenza di non luogo a procedere e quindi, a prescindere dalla valutazione sulla regolarità o meno, intanto si espelle il soggetto, se è clandestino o meno poco importa.

Credo che tutto ciò sia in violazione assoluta dei principi e delle norme costituzionali di uguaglianza, ma sia soprattutto inutile perché aggrava il procedimento, introduce una norma ipocrita ed odiosa che non serve a contrastare l'immigrazione clandestina ma solo a mettere l'ennesima bandierina populista e demagogica su un tema che invece è epocale, drammatico e necessita di interventi diversi. La norma, pertanto, non ci può trovare consenzienti, perché credo che questo non sia un modo serio, decoroso e dignitoso di affrontare il tema dell'immigrazione.

Per queste ragioni chiediamo che la norma in questione venga strappata, in quanto non può essere applicata e se lo sarà verrà fatto in maniera del tutto errata. Quindi, onde evitare che la Corte costituzionale la dichiari illegittima per difetto di costituzionalità, sarebbe cosa buona e giusta toglierla dal testo del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e dei senatori Pardi e Poretti).*

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, desidero porre innanzi tutto un problema di natura regolamentare. L'articolo 19, come proposto a quest'Aula e licenziato dalla Commissione, contiene un riferimento a norme che non esistono nel nostro ordinamento. Infatti il comma 3 del suddetto articolo fa riferimento alla procedura che si applica ai processi penali; si richiamano gli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Sennonché questi articoli non esistono.

La Commissione quindi ha approvato una norma facendo riferimento ad articoli che non esistono. Il Governo, che se ne è accorto dopo che sui giornali l'ex procuratore aggiunto di Torino, Bruno Tinti, aveva ironizzato su questo infortunio, ha presentato un emendamento volto ad introdurre l'articolo 19-*bis*, con cui per la prima volta si propone di inserire gli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*.

Signor Presidente, ma se noi non abbiamo ancora introdotto nel nostro ordinamento gli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* perché contenuti nell'articolo aggiuntivo 19-*bis*, introdotto dall'emendamento 19.0.800 (testo 2) non ancora votato, come facciamo a votare prima l'articolo 19 che fa quindi riferimento ad articoli inesistenti? Qualora poi il 19-*bis* non fosse approvato da quest'Aula, noi ci troveremmo davanti ad una legge che farebbe ridere l'Italia, oltre che il mondo intero, perché in un'ampia discussione abbiamo citato norme inesistenti.

Questo primo mio richiamo è proprio al Regolamento. Mi dica lei, signor Presidente, se devo proseguire o se l'articolo 19 viene accantonato al fine di esaminare prima l'emendamento 19.0.800 (testo 2) che introduce l'articolo 19-*bis*.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, lei può comunque illustrare nel merito l'emendamento da lei presentato. Verificheremo in seguito l'aspetto procedurale che lei ha opportunamente sollevato.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sappiamo che il disegno di legge originario prevedeva il reato d'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sanzionandolo con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La scelta dura di sanzionare in maniera così pesante l'ingresso illegale è stata poi modificata dopo diversi giorni di discussione in Commissione, quando nella seduta notturna del 5 novembre, in cui si è concluso l'esame del disegno di legge in sede referente, un emendamento del Governo ha trasformato la condotta di ingresso illegale da delitto in reato contravvenzionale. Non solo, veniva anche modificata la sanzione, prevedendosi non più la reclusione da sei mesi a quattro anni bensì un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre, veniva ampliata la tipologia dei fatti, sanzionando non più solo l'ingresso illegale ma anche il soggiorno illegale.

Nella Relazione tecnica del Governo si esaminano anche i costi che la norma produce. Il Governo, però, ovviamente ha presentato la relazione tecnica sull'ipotesi di ingresso illegale presumendo, nello sviluppo del conto dei costi, che gli ingressi illegali fossero annualmente 49.050, dato statistico peraltro approssimativo. Il Governo sostiene che il processo per 49.050 ingressi illegali costa 650 euro per il gratuito patrocinio, pervenendo così a più di 31 milioni di euro.

Ora, però, l'ipotesi di reato non è più soltanto relativa all'ingresso illegale ma fa riferimento anche al soggiorno illegale nel Paese. Secondo il Servizio studi del Senato, in Italia gli irregolari ai quali si applicherebbe questa norma, che verserebbero cioè in una condizione di reità, alla data del luglio 2007 sono 760.000.

Ciò significa che la platea dei processandi non è più di 49.000 persone con un costo di 31 milioni di euro, bensì di 600.000 o 700.000 persone tra quelle che entrano e quelle che soggiornano illegalmente, con un costo di 650 euro per il gratuito patrocinio che - secondo i parametri indicati

dal Governo - va moltiplicato non più per 49.000 processi ma per 700.000 processi. Sapete cosa significa fare 700.000 processi pagando un costo stimato dal Governo in 650 euro a processo? Significa che ci stiamo accollando un costo di 400 milioni di euro per fare dei processi totalmente inutili. Applicandosi la normativa e quindi le disposizioni e le sanzioni che può adottare il giudice di pace, poiché la sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro è francamente impensabile (è soltanto risibile pensare che colui che faccia ingresso illegalmente in Italia paghi l'ammenda di 10.000 euro per farsi espellere), allora questa sanzione chiaramente non potrà essere applicata.

Cosa potrà fare a quel punto il giudice di pace? La legge stabilisce che qualora l'ammenda non possa essere applicata o comunque non venga pagata, il giudice di pace deve convertire questa pena. In cosa può convertirla? In lavoro socialmente utile. L'irregolare però non può svolgere un lavoro socialmente utile perché non ha neanche una posizione assicurativa previdenziale. Allora cosa prevede la legge? Che qualora non si paghi l'ammenda e non si possa fare la conversione nel lavoro socialmente utile, il giudice di pace potrà fare soltanto una cosa: potrà ordinare - articolo 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - la pena della permanenza domiciliare, ossia l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione nei giorni di sabato e domenica. Ma voi riuscite ad immaginare l'irregolare che viene condannato a rimanere nella propria abitazione nei giorni di sabato e domenica! Stiamo facendo tutto questo, spendendo 400 milioni, per fare questo ridicolo intervento? Colui che sbarca senza dimora lo processiamo e lo condanniamo a rimanere in una dimora, che non ha, nei giorni di sabato e domenica, perché gli altri giorni è libero! Questo può fare il giudice di pace.

A cosa serve? Non esiste più l'espulsione amministrativa? Non si applica agli irregolari che soggiornano nel nostro Paese l'espulsione amministrativa? Non è stato detto anche recentemente dal ministro Maroni che coloro che stavano sbarcando a Lampedusa sarebbero stati subito rimpatriati? Allora si può fare? Per quale motivo dobbiamo fare questo ridicolo processo, con questi enormi costi, per arrivare al risultato dell'espulsione che posso già oggi applicare attraverso la norma che già esiste.

Ecco perché riteniamo che se aveva un senso fare una battaglia che prevedeva un delitto punibile con una pena da sei mesi a quattro anni, avrebbe avuto un senso; noi eravamo contro, ma almeno proponevate qualcosa. Questa disposizione è una presa in giro per tutti. Ragionate su quello che proponete? Ragionate su quanto costerà alle tasche degli italiani e a cosa servirà? Vi rendete conto del ridicolo a cui costringete con questo intervento? Vi sembra una misura per contrastare l'ingresso illegale?

Ecco perché insistiamo e sollecitiamo, signor Presidente, attraverso i suoi poteri, anche la Commissione bilancio a non fidarsi dei numeri collegati alla Relazione tecnica, perché i numeri, essendo cambiato il reato, sono diversi. La Commissione deve verificare l'impatto della norma, non solo sugli ingressi illegali ma anche sulle permanenze illegali; deve verificare l'impatto della norma sulla platea dei processandi, una platea che così passa da 49.000 a 700.000. Quella è la valutazione che deve fare la Commissione bilancio, non quella che è stata fatta sulla base dei conteggi come se la norma fosse quella originariamente prevista.

Ecco perché concludiamo sostenendo l'emendamento 19.101, che mira alla soppressione di questo articolo. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore D'Alia).*

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, devo dire che coloro che mi hanno preceduto nell'illustrare gli emendamenti soppressivi dell'articolo 19 hanno esaurito quasi tutti gli argomenti.

In sede di Commissione, quando fu proposto l'originario testo di questo reato, che allora veniva punito con una pena che andava da sei mesi a quattro anni, illustrai cosa sarebbe successo, soprattutto alla magistratura, con un delitto così grave per cui era previsto il giudizio direttissimo. Si sarebbero dovuti processare circa 50.000 ingressi abusivi, per cui la magistratura sarebbe stata bloccata con i processi per direttissima esclusivamente su questo reato.

Il Ministro della giustizia mi seguì con grande attenzione, anche perché oltre a tutti questi processi e alla paralisi della magistratura, che invece si deve occupare di altre sicurezze per i cittadini, quali la criminalità diffusa e la criminalità organizzata, c'era dell'altro. Per la verità mi ero anche compiaciuto sotto questo profilo quando poi si è cominciato a parlare di eliminare questo reato. Non so se mi devo compiacere con le osservazioni che furono fatte in sede di Commissione in quella occasione, perché non c'erano solo i processi da compiere, ma ci sarebbero state anche le carceri da costruire - visto che si sarebbero dovute detenere 50.000 persone in più rispetto alle quasi 58.000 già detenute - a meno che non si fosse scelta la via di costruire dei campi di concentramento.

Illustrai la mia posizione, anche facendo tesoro delle mie precedenti esperienze e di quello che era stato detto dal Capo dell'ufficio immigrazione americano, secondo il quale non era questo il modo di

combattere l'immigrazione clandestina. Al contrario, si devono presidiare i punti da cui i migranti partono. Ne abbiamo avuto un esempio all'epoca dell'esodo dall'Albania: non c'era verso di fermare quei flussi così imponenti; per la verità, non c'è mai verso quando è il bisogno che spinge ad emigrare. L'unico modo per fermarli, quando si trattò dell'Albania, fu di costituire dei nostri presidi nei porti di partenza, stabilendo delle convenzioni internazionali, avvertendo che avremmo mandato i nostri uomini e le nostre navi per impedire la partenza dei migranti.

Così si sarebbe dovuto fare anche in questo caso: gli sbarchi clandestini che ci sono stati a Lampedusa negli ultimi tempi dimostrano che se non si ferma il flusso dal punto di partenza - abbiamo riconosciuto alla Libia il risarcimento per i danni dell'età coloniale e abbiamo promesso di costruire un'autostrada, ma non siamo stati in condizione di chiedere di poter presidiare i punti di partenza o di farli presidiare adeguatamente - il fenomeno non si interrompe.

E allora va detto che ha ragione il senatore Li Gotti a proposito delle spese. Non so se si celebrerà un numero così elevato di processi, però se anche si processassero solamente coloro che vengono in Italia durante l'anno e che sono (secondo quanto si legge nella relazione) circa 55.000, ai costi previsti nella relazione bisognerà aggiungere anche quelli per i giudici di pace. Trattandosi infatti di una contravvenzione di competenza del giudice di pace, che è retribuito a sentenza, si dovrà corrispondere un compenso ai giudici di pace per 55.000 sentenze. Infatti, anche nel caso che il clandestino dovesse essere espulso, il giudice di pace comunque dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere e quindi a lui spetterà il dovuto compenso. Analogamente, dovranno essere retribuiti i pubblici ministeri, che rappresentano l'accusa.

Che cosa facciamo, paghiamo questi giudici con i soldi della condanna? Non è possibile, a meno che non vogliamo prevedere che quando l'immigrato arriva in Italia gli si debba chiedere per prima cosa se ha la carta di credito per pagare l'eventuale contravvenzione a cui verrà condannato. Ci troviamo quindi di fronte a uno di quei reati assolutamente inutili sotto ogni profilo. A cosa serve fare questi processi, quando poi, come ha spiegato il collega Li Gotti, non saranno mai eseguite le relative sentenze? È chiaro, infatti, che queste persone non avranno i soldi, né le sanzioni potranno essere pagate in maniera diversa con lo svolgimento di un lavoro.

Allora, perché stabilire un reato quando ciò non accade neanche negli Stati Uniti d'America, che è la Nazione che ha fatto maggiori esperienze sull'immigrazione clandestina? Ricordo che quando uno dei miei colleghi chiese al Capo dell'Ufficio immigrazione se le persone entrate clandestinamente venissero messe in galera (e noi facciamo proprio questo, perché è prevista la reclusione da uno a quattro anni e, in caso di recidiva, addirittura fino a cinque anni), egli rispose che non sono pazzi, perché tenere le persone in galera costa molto. E mantenere un detenuto in carcere costa non 30 euro al giorno, come è scritto nella Relazione tecnica, bensì 3.500 euro al mese. Allora, sarebbe più giusto scegliere di usare le somme che sono state stanziare per bloccare l'immigrazione clandestina, per stabilire convenzioni internazionali con i Paesi da cui queste persone migrano e per aiutarle a rimanere nei luoghi da cui provengono.

Questo è un ragionamento sotto il profilo generale. Va anche detto, signor Presidente, che stiamo sostenendo (questa volta concordemente) la necessità di ridurre i tempi dei processi; ma per raggiungere questo obiettivo (e anche su questo ci siamo espressi tutti in modo concorde) occorre ridurre il numero dei reati. Per la verità, non mi pare che con il testo al nostro esame si riduca il numero dei reati, né mi sembra che si alleggerisca il compito della polizia. Infatti, gli immigrati clandestini tenuti nei centri di accoglienza dovranno essere portati in giudizio, per essere processati. Chi ce li accompagna? Oppure si può lasciarli andare, imponendogli di presentarsi al giudice e poi di rientrare nel centro di accoglienza; ma come ci comportiamo, se non lo fanno? Li espelliamo?

Allora, visto che anche il giudice può ordinare l'espulsione, in alternativa al patteggiamento, perché non mantenere solo la misura amministrativa dell'espulsione e risparmiare i soldi per organizzare molto meglio la lotta alla immigrazione clandestina?

Abbiamo già previsto la pena di tre anni di reclusione per la zingarella che va in giro con un bambino in braccio: stamattina abbiamo approvato appunto una norma di questo tipo. Prevedere tre anni di reclusione significa consentire l'arresto in flagranza e quindi impegnare la magistratura nella convalida dell'arresto.

Ebbene, ci si deve rendere conto che più si appesantisce la magistratura con questi reati, meno sarà efficiente la giustizia. Noi siamo meno efficienti degli altri perché abbiamo un numero di reati spropositato e un numero di reati di qualità veramente difficile da perseguire, quali quelli compiuti dalla criminalità organizzata.

Ora, se si vogliono esaminare seriamente tutti i problemi non bisogna stabilire dei reati inutili, assolutamente inutili, che distolgono sia le forze di polizia che la magistratura dai veri compiti ai quali adempiere per assicurare sicurezza ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

PORETTI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, tanto è stato detto sull'articolo 19 e sulla necessità e utilità di abrogarlo completamente. È bene ricordare che si è partiti dall'articolo 9 di un disegno di legge del Governo in cui si prevedeva addirittura la reclusione da sei mesi a quattro anni. Poi, a seguito di un iniziale dibattito svoltosi al riguardo e al richiamo rivoltoci dall'Unione europea, si è giunti a trasformare questo reato penale, punito con una reclusione in carcere, in una sanzione pecuniaria di importo variabile dai 5.000 ai 10.000 euro. Questa è la sanzione comminata ad una persona che si trovi ad entrare o a soggiornare in maniera illegale sul territorio nazionale. L'inutilità, anzi, peggio, la dannosità, di una norma del genere è altrettanto evidente, come è già stato sottolineato negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

L'inutilità è data dalla difficoltà di riscuotere una cifra di questo rilievo di un immigrato che si trova a soggiornare clandestinamente sul nostro territorio; la dannosità sta nella creazione di un ingolfamento, come già indicato più volte, rispetto al lavoro dei nostri uffici giudiziari. Questo carico di lavoro inutile non garantirebbe affatto una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini, motivo cardine della predisposizione di questo disegno di legge, ma rappresenterebbe soltanto una mole di lavoro in più per le procure e i giudici, con ciò distogliendo energie importanti rispetto ad un lavoro che invece dovrebbe essere svolto proprio a tutela della sicurezza dei cittadini.

È una norma ideologica, di difficile applicazione. Questo è il dato di fatto, anche se in quest'Aula si va avanti con un gioco delle parti al quale si è assistito sin dall'inizio della legislatura. Del resto, questo è il secondo disegno di legge che viene esaminato dal Parlamento, considerato che finora si sono stati esaminati in prevalenza decreti-legge. Il gioco delle parti era dunque già scritto. Mi auguro soltanto che esaminando un disegno di legge questo gioco delle parti si possa in qualche modo attenuare e al Parlamento venga restituito quel minimo di dignità di cui avrebbe bisogno, di modo che sia possibile valutare gli emendamenti proposti dai senatori dell'opposizione non soltanto come un intralcio, ma come una possibilità concreta di miglioramento del testo.

È in questo senso che intervengo nel preannunciare l'emendamento 34.0.100 che esamineremo a breve, relativamente alla possibilità di introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura. Mi rendo conto che il fatto di introdurre un nuovo reato, considerato che siamo proprio noi i primi a volere un diritto penale minimo, potrebbe sembrare quasi un paradosso, ma in realtà è proprio il volere un diritto penale minimo che ci dovrebbe tutelare dall'evitare una sovrabbondanza di reati e di figure di reati inutili concentrandosi piuttosto su quelli utili.

Poco fa abbiamo dato in dono al senatore Andreotti, in occasione del festeggiamento dei suoi 90 anni, e a tutti i senatori la possibilità e l'opportunità di sottoscrivere questo emendamento che introduce il reato di tortura. Mi auguro che, oltre ad ascoltarmi, il sottosegretario Mantovano faccia anche tesoro di questo emendamento che gli porgiamo in dono con spirito di generosità politica. Questo è un disegno di legge che non condividiamo ma potrebbe essere, quantomeno, l'occasione per introdurre un reato che l'Italia aspetta da oltre vent'anni, cioè da quando abbiamo sottoscritto la Convenzione internazionale contro la tortura.

L'emendamento 34.0.100 per il momento ha già una trentina di sottoscrittori e questa mattina lo abbiamo anche illustrato nel corso di una conferenza stampa con associazioni che si occupano di diritti umani, come «Nessuno tocchi Caino» e «Antigone». Anche Amnesty International, del resto, si è più volte appellata direttamente al Presidente del Consiglio, quello stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che nel 1994 si appellò perché in Italia fosse introdotto il reato di tortura. Allora, perché non cogliere l'occasione di questo disegno di legge e di questo emendamento, che con generosità vi abbiamo proposto e sul quale chiediamo al Governo di esprimere un parere positivo o, quantomeno, di rimettersi all'Aula nel rispetto di un Parlamento che potrebbe colmare quel vuoto legislativo come la Convenzione dell'ONU ci chiedeva?

Noi abbiamo fedelmente trascritto l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ratificata oltre vent'anni fa dall'Italia, in cui si definisce tortura ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente ad una persona dolori o sofferenze gravi, sia fisici che mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidirla o sottoporla a coercizione o di intimidire e sottoporre a coercizione un'altra persona o per qualunque altro motivo fondato su ragioni di discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che la sofferenza o il dolore siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale. Il pubblico ufficiale non dovrebbe farlo ma purtroppo, in alcuni casi, compie il reato di tortura.

Signor Presidente, io termino qui e so che, in parte, posso essere andata fuori dall'ambito di competenza degli emendamenti all'articolo 19, però, visto che parliamo anche di come trattare gli immigrati, di come sanzionarli, di come punirli e di come mandarli ipoteticamente anche nelle nostre carceri, che sono in una situazione di degrado e di sovraffollamento, inviterei a fare

attenzione ad introdurre nuovi reati ma ad introdurre, casomai, quelli che servono o che servirebbero anche all'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CAROFILIO (PD). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 19.108, di cui è prima firmataria la senatrice Incostante. Si tratta di un emendamento che, come tutti vediamo, mira a realizzare un minimo di ortopedia normativa a fronte di una disposizione, quella di cui si sono occupati finora i colleghi con ricchezza di argomenti, che francamente suscita - volendo utilizzare un'espressione eufemistica - una straordinaria perplessità.

Signor Presidente, la norma precedente, anch'essa già citata più volte e che prevedeva l'ingresso abusivo nel territorio dello Stato come un delitto, era norma, a nostro modo di vedere, esecrabile ma munita di senso.

Con il disposto penalistico e processual-penalistico, infatti, costruito intorno alla fattispecie, la prospettiva che potesse trattarsi di una sorta di presidio dissuasivo al fine di ridurre l'impatto delle entrate illegali nel nostro territorio sembrava una tesi astrattamente sostenibile (dal nostro punto di vista assolutamente priva di qualsiasi prospettiva pratica per una serie di ragioni su cui non tornerò per non appesantire inutilmente l'intervento) nel quadro di una dialettica tra posizioni molto diverse.

Ciò che è accaduto nel corso della storia parlamentare di questa norma lascia francamente - lo dico con molta serenità - esterrefatti quanto allo strumentario tecnico-giuridico che assiste questo tipo di interventi. È stato già detto - ma voglio ripeterlo, evidenziando qualche altro piccolo dettaglio particolarmente tecnico che ha che fare con questa norma - che si tratta di una contravvenzione, punita con una pena pecuniaria ridicola, se si ha riferimento ai destinatari della norma, cioè soggetti nella stragrande maggioranza dei casi nullatenenti. Si tratta di una norma, gioiello di dottrina penalistica, non oblabile. Chiunque abbia dimestichezza con il processo penale e con le sue fumisterie sa che le contravvenzioni sono normalmente, salvo casi eccezionali, oblabili perché ciò risponde, in presenza di condotte ritenute comunque devianti, all'esigenza di accelerare il funzionamento della macchina processuale. In questo caso abbiamo una norma che, come bene ha detto il senatore D'Alia, qualificandola ipocrita e odiosa, caricherà in modo clamoroso gli uffici giudiziari. E questo tema è stato riccamente illustrato anche dai colleghi Li Gotti e D'Ambrosio.

Vorrei far riflettere l'Assemblea e la maggioranza - so bene che si tratta di un esercizio accademico, ma ciò nondimeno voglio dedicarmi - sul tempo-lavoro e quindi denaro che questa norma costerà alle forze di polizia. Pochi sono dentro ai meccanismi tecnici del lavoro degli uffici giudiziari e di polizia, ma vorrei ricordare che un funzionario, un ispettore, un agente o un maresciallo dei Carabinieri o della Guardia di finanza rediga una informativa per un reato che non verrà mai di fatto realmente accertato in un processo e, laddove lo fosse, non vedrebbe mai lo sbocco sanzionatorio della sua vita, impiega mediamente - si tratta di dati statistici che è possibile ricostruire anche ad opera di chi di queste cose si occupa - da una a due ore di lavoro, che potrebbero essere utilizzate presidiando il territorio, intervenendo nei confronti dell'autentica devianza sociale, anche quella posta in essere dagli immigrati - che esistono, nessuno lo nega, e a quelli dovremmo dedicarci - che commettono reati.

Avremo invece forze di polizia - il sottosegretario Mantovano lo sa molto bene poiché egli stesso è all'interno della sequenza che ci porta ad approvare una norma-manifesto che non è soltanto ipocrita ed odiosa, ma che, soprattutto in certi uffici, renderà difficile o paralizzierà ulteriormente il lavoro delle forze di polizia. Avremo uffici di polizia nei quali ci sono funzionari e sottufficiali abitualmente dediti al lavoro ed alla produttività (la maggioranza) che vedranno decurtato il proprio monte ed il proprio monte energia lavorativa per redigere questo tipo di informativa; avremo altri uffici di polizia (la minoranza), in cui qualche funzionario non particolarmente incline all'attività investigativa o all'autentica repressione dei fenomeni di devianza troverà un facile rifugio statistico nella redazione di decine e decine di queste ridicole informative, per questo ridicolo e inutile reato che rimane in questa legge soltanto come emblema di un preconetto ideologico, con una prospettiva vagamente e forse non troppo vagamente discriminatoria, e di cui francamente non sentivamo il bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DE SENA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 19.110 che proponiamo è in linea con l'indicazione che ci perviene dal contenuto del disegno di legge ed è anche una sollecitazione per una collaborazione in tema di immigrazione illegale. In effetti, esso ripercorre quella sintonia con l'immigrazione clandestina collaborativa che lo stesso disegno di legge si propone e che può suscitare effetti positivi per quanto riguarda la conoscenza di un fenomeno allarmante e difficilmente arginabile, se non con un'attività di prevenzione generale.

Con questa proposta vogliamo sottolineare la valenza di un'attività di questo tipo, specialmente in riferimento ad alcune Regioni e ad alcuni territori dell'Italia meridionale, a rischio notevolissimo proprio per quanto riguarda l'aspetto dell'immigrazione e dell'integrazione. In un editoriale di tempo fa apparso sul "Corriere della Sera", si parlava di integrazione in quelle aree a grande tasso di criminalità mafiosa, un'integrazione che non sarebbe più sociale ma tipicamente mafiosa. L'emendamento 19.110 si rivolge quindi proprio ad un'attività di prevenzione generale e vuole sollecitare una collaborazione con i servizi di polizia giudiziaria e con le autorità giudiziarie di quei territori, per evitare effetti e conseguenze ancora più gravi. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Secondo l'opportuno suggerimento del senatore Li Gotti, la Presidenza procederà alla votazione partendo dai subemendamenti presentati all'emendamento 19.0.800 (testo 2), che introduce le nuove norme.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 19.100, 19.101, 19.102, 19.103, 19.104, 19.105, 19.106 e 19.108.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 19.107.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 19.111, 19.113 e 19.109.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.114, 19.110 e 19.112, in funzione dell'emendamento 19.800 del Governo.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 19.800 e contrario all'emendamento 19.115.

Mi rimetto, infine, al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 19.0.800 (testo 2)/1 e 19.0.800 (testo 2)/2.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, mentre nei casi in cui egli si è rimesso al Governo, il mio parere è contrario e la ragione è abbastanza chiara, poiché si desume anche dalla riformulazione dell'originale testo del Governo: si tratta, cioè, di far fare alle forze di polizia l'attività loro propria e non quella di ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.800 (testo 2).

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.800 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.100, identico agli emendamenti 19.101, 19.102 e 19.103.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, siccome poco fa si è raggiunto il numero legale probabilmente per un paio di unità e dal momento che vi sono ancora schede disattese davanti a posti vuoti, prima di effettuare un voto segreto sarebbe utile svolgere un'ultima ricognizione, togliendo tutte le schede disattese.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, lo faremo non appena verrà richiesto di verificare il numero legale, perché ora è stata appoggiata la richiesta di votazione segreta, in occasione della quale le assicuro che la Presidenza sarà molto vigile.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.100, presentato dal senatore D'Alia, identico agli emendamenti 19.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, 19.102, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 19.103, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione. Brusio).

Colleghi, seduti ognuno al vostro posto, per cortesia. *(Commenti del senatore Morando).* Se vi sono anomalie, segnalatele ai senatori segretari.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, vi è una scheda disattesa vicino alla senatrice Colli.

PRESIDENTE. Il senatore Piccone - che mi è stato indicato come presente, mentre prima si dava per assente - è accanto al senatore Izzo.

MORANDO (PD). O l'uno o l'altro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lì vi sono due luci accese, quella del senatore Piccone e quella del senatore Izzo, anche se non sono seduti ai loro posti. Ci sono, quindi, due luci davanti e una dietro e in tutto ci sono tre senatori, quindi il numero mi pare che coincida, colleghi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.104, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.105.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.105, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.106.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.106, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.108.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.108, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi segnalano l'assenza del senatore Gentile che continuerebbe a votare. Faremo una verifica. *(Proteste dai banchi della maggioranza)*. Me la segnala il senatore Segretario e devo prenderne atto. Quindi, se dovesse risultare dai tabulati un voto del senatore Gentile, sarò costretto a far ripetere la votazione.

Passiamo all'emendamento 19.107, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

PISTORIO *(Misto-MPA)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.111.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.111, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.113, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.109.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.109, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.114, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

CASSON (PD). Signor Presidente, manteniamo l'emendamento e ne chiediamo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.114, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.110, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

DE SENA (PD). No, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Sena, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.110, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.112, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

CASSON (PD). No, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.112, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, se dobbiamo fare i nomi degli assenti, posso certificare che il senatore Caligiuri da due ore non è in Aula eppure continua a votare. Se vuole controllare i tabulati, sicuramente scoprirà che è stato votato più volte per il senatore Caligiuri. Quindi, si dovranno eliminare tutti quei voti in cui probabilmente è apparso il voto di un senatore che non è presente in Aula, ivi comprese la verifica del numero legale e le votazioni a scrutinio segreto, visto e considerato che sta diminuendo il numero dei voti a favore dell'espressione contraria o favorevole in linea con il Governo.

PRESIDENTE. Faremo una verifica in occasione di queste votazioni e se il senatore Caligiuri, che non vedo, tra l'altro, dovesse risultare presente ripeteremo la votazione.

GRAMAZIO *(PdL)*. Il senatore Caligiuri c'era fino ad ora.

PRESIDENTE. È stato presente, ma in questo momento non lo è. Non lo vedo, non so se c'è stato o meno, ma da quando ho iniziato a presiedere non l'ho visto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.800.

Verifica del numero legale

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Per cortesia, colleghi, ognuno al proprio posto.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.800, presentato dal Governo.

E' approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.115, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19, nel testo emendato.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi esprimeremo un voto favorevole sull'articolo 19 e su questa nuova fattispecie di reato su ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Per noi è una norma fondamentale nel sistema di lotta all'immigrazione clandestina e illegale. Finalmente compiamo un passaggio importantissimo anche dal punto di vista culturale.

Come sapete, colleghi, un *dossier* dell'Ufficio Studi del Senato, pochi mesi fa, ci ha fatto scoprire che Francia, Germania e Inghilterra considerano già l'immigrazione clandestina un reato e lo perseguono in maniera molto più pesante di quello che ci accingiamo a fare noi. L'unico Paese che non ha una fattispecie di rilievo penale è la Spagna che considera, però, l'immigrazione clandestina una violazione amministrativa gravissima, punita con una sanzione pecuniaria ben superiore a quella che noi introduciamo sotto forma di ammenda senza oblazione.

Quindi, non si tratta di una norma razzista o antidemocratica o di una norma manifesto, come ho sentito dire, bensì di una norma fondamentale per porsi in linea con gli altri Paesi europei nella lotta all'immigrazione clandestina se la si vuole fare davvero, e noi intendiamo farla davvero. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, mi scuso per la voce perché sono quasi afono, ma spero che sia sufficiente per dire che il nostro Gruppo intende votare ovviamente contro questa norma ma anche per fare alcune considerazioni. Questa, come ha riconosciuto l'onorevole Mazzatorta, è una norma cardine nella lotta all'immigrazione clandestina. Benissimo, partiamo da qui: innanzitutto occorre finirla con la storiella che il Partito Democratico avrebbe un atteggiamento molle verso l'immigrazione clandestina e irregolare, perché non è così. Il Partito Democratico crede che l'immigrazione debba essere regolare, e debba avvenire secondo i principi della legge, questa è la premessa.

Occorrerebbe però che l'onorevole Mazzatorta, i colleghi della Lega e molti altri senatori si domandassero perché il nostro Paese ha tra il mezzo milione e un milione di immigrati che lavorano regolarmente nel nostro Paese, quasi senza eccezione, che sono in posizione di irregolarità. Dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza - l'onorevole Mantovano del resto è del mestiere perché è stato per cinque anni, e lo è di nuovo, in un posto cruciale al Ministero dell'interno - e riconoscere che è la stessa legge Bossi-Fini e i suoi meccanismi che determinano l'alto livello di irregolarità nel nostro Paese.

D'altronde, i modi di ammissione legale nel nostro Paese non consentono l'incontro tra offerta e domanda di manodopera e quindi è vantaggioso per tutti, a cominciare dai datori di lavoro, che un immigrato arrivi regolarmente ma che permanga irregolarmente nel nostro territorio. Se non si riconosce questo, continueremo ad inasprire le sanzioni contro l'irregolarità, ma nello stesso tempo a non chiudere il rubinetto dell'irregolarità.

Voglio ricordare poi la clamorosa marcia indietro del Governo rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva una condanna penale con la reclusione per coloro che si macchiavano di questo gravissimo reato; marcia indietro assolutamente clamorosa dovuta al fatto che la norma era inapplicabile e che quasi tutti i centri di opinione che contano in questo Paese (gli imprenditori, l'opinione pubblica, la Chiesa, le altre comunità religiose) si erano schierati nettamente contro quella norma. Il Governo ha quindi ripiegato sulla più blanda norma attuale, delle cui difficoltà giuridiche hanno ampiamente parlato i colleghi D'Alia, Li Gotti, D'Ambrosio e Carofiglio e su cui pertanto non insisterò.

Vorrei tuttavia ricordare un paio di cose. La prima è che stiamo andando contro una direttiva europea di prossima emanazione che prevede che quando si accerta una irregolarità e prima di procedere all'espulsione si debbono esperire vari tentativi. Anzitutto, all'immigrato irregolare che

non sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico - per inciso, mi domando quante centinaia di migliaia di badanti o di lavoratori irregolari siano effettivamente una minaccia per l'ordine pubblico - quindi la stragrande maggioranza, deve essere concesso un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per ottemperare volontariamente all'ordine di rimpatrio. Quindi, non espulsione di massa, che è inattuabile e che l'Unione europea non ci permetterebbe di fare, ma graduata, che tenga conto delle circostanze e venga quindi moderata da una eventuale regolarizzazione per coloro che sono ben inseriti nel nostro territorio e nella nostra società, che abbiano figli, famiglia e lavoro. Mi sembrerebbe più che naturale che ciò avvenisse. Invece il nostro Governo propone il pugno duro contro la stragrande maggioranza dei nostri irregolari.

La direttiva poi, per coloro che fossero o dessero luogo al sospetto di essere pericolosi per l'ordine pubblico e per la nostra sicurezza, prevede che durante il periodo di tregua si possa pretendere una garanzia finanziaria prima che l'espulsione venga eseguita. Insomma, la direttiva europea propone una serie di vie alternative all'espulsione immediata dell'irregolare.

Detto questo, credo vi sia poco da aggiungere. La norma in esame fa molti più danni dei vantaggi che pensa di poter arrecare alla nostra società. Gran parte degli irregolari presenti nel nostro territorio sono persone in regola con la propria coscienza, nei rapporti sociali e nelle loro famiglie, e l'idea che tutti debbano essere soggetti ad espulsione è davvero peregrina.

Spero che questo Senato abbia un sussulto. Spero, ma non ci credo. Credo che per affrontare l'irregolarità il Governo debba tirare fuori altre armi diverse da quella dell'inasprimento delle pene e spero che prima o poi questa idea saggia si faccia strada.

Ribadisco, quindi, il voto contrario sull'articolo 19 da parte del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi del Gruppo PD)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del mio Gruppo sull'articolo 19.

Non intendo ripetere quanto già dichiarato nel corso dell'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 19, ma vorrei comunque sottolineare l'apprezzamento per l'onestà intellettuale e politica dei colleghi della Lega. Il senatore Mazzatorta ha infatti affermato con grande chiarezza che per loro l'introduzione del reato di immigrazione clandestina è un fatto culturale e, sul piano culturale, l'introduzione di tale reato, così come abbiamo detto essere stato previsto, si associa alla tassa sul permesso di soggiorno ed al prolungamento fino a 18 mesi della permanenza temporanea nei centri.

Ricordo a me stesso che, se non sbaglio, analogo trattamento in termini di custodia cautelare non si riserva né ai criminali comuni né ai criminali mafiosi. Il reato di immigrazione clandestina si associa ancora alla fidejussione bancaria e/o assicurativa per l'esercizio di un'attività imprenditoriale e alla omologazione, sotto il profilo del trattamento, dei cittadini comunitari stranieri agli extracomunitari. Qual è allora la questione, cari colleghi moderati del Popolo della Libertà? Voi state pagando un prezzo politico alla Lega, legittimo - onore al merito della Lega - ma che è lontano mille miglia dalla nostra posizione politica e credo anche da quella della stragrande maggioranza dei cittadini di buon senso che non la pensano come la Lega, che ha altri elettori di buon senso (per carità, non è un giudizio sulle persone).

È però chiaro ed evidente che voi state assecondando l'introduzione di una norma odiosa, ipocrita ed inutile. Odiosa perché è un modo clandestino, questo sì, di reintrodurre, in violazione delle sentenze della Corte costituzionale, il principio e l'esecuzione immediata dell'espulsione per la sola denuncia, senza alcun accertamento giudiziario, della condizione di illiceità della permanenza nel territorio dello Stato, illiceità che, per quanto riguarda i fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma, non è dimostrabile.

State dicendo che tutto ciò lo può fare, con tutto il rispetto, il giudice di pace. State dicendo che intanto il clandestino, sia regolare che irregolare, se ne va, poi se ne parlerà. Nulla però fate per disciplinare il contratto di lavoro degli extracomunitari rispetto alla legge Biagi, la quale prevede oltre 30 tipologie di rapporti di lavoro che non sono sussumibili nelle ipotesi previste dalla legge Bossi-Fini circa il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. E questo disallineamento nella disciplina dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro extracomunitario determina contenzioso sull'accertamento della titolarità e della legittimità della permanenza all'interno del territorio dello Stato. Voi state dicendo, in altri termini, che anche il cittadino e

lavoratore extracomunitario regolare, che paga le tasse e che, quindi, contribuisce con le proprie risorse a pagare il servizio che l'amministrazione statale offre, debba pagare il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Capisco la logica che era frutto anche dei precedenti Governi ed è qui presente il senatore Pisanu che può essere testimone diretto dell'ipotesi sperimentale del permesso di soggiorno elettronico che, pur avendo costi elevati ma una certezza sui tempi di esame e di rilascio, prevedeva l'introduzione di un costo aggiuntivo, così come ipotizzato sempre in via sperimentale per la carta d'identità elettronica.

Ma cosa c'entra tutto questo con la condizione di regolarità dell'extracomunitario?

Allora, quando per un fatto culturale asseverate questo tipo di scelte, non fate altro che prestare il fianco a quella polemica che non fa solo la Chiesa legittimamente, ma che fanno tutte le persone di buon senso che sostengono che bisogna distinguere l'immigrazione legale e regolare da quella irregolare. Questo non è un modo per distinguerla; questo è un modo ed un approccio culturale che assimila, che omologa fattispecie diverse e che quindi fa di tuttata l'erba un fascio e non aiuta a risolvere i problemi del contrasto all'immigrazione clandestina.

Queste sono le ragioni politiche per le quali votiamo contro l'articolo 19 e spero che qualche senatore del Gruppo del Popolo della Libertà faccia lo stesso. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, è piuttosto pittoresco il contesto di questo dibattito dal momento che si sostiene in quest'Aula la possibile esistenza dell'ipotesi per cui i cittadini italiani dovrebbero rispettare le norme giuridiche dello Stato di diritto e questo stesso obbligo non dovrebbe essere ascritto ai cittadini extracomunitari che entrano nel nostro Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale hanno il dovere di conformarsi alle leggi vigenti del nostro Paese secondo il principio antico dello Stato di diritto, sia che questo si coniughi nell'espressione tedesca del *Rechtsstaat* o dello Stato di diritto francese o italiano, l'*État de droit*, o dello Stato di diritto inglese, *the Rule of law*. Voglio anche aggiungere che una recente legge approvata nel Regno Unito, la *Human rights act*, concede a quel Paese la possibilità di intervenire su questa materia con dei limiti che sicuramente non sarebbero compatibili con i principi della nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 13.

Allora, il dilemma che dovremmo sciogliere in quest'Aula è il seguente: dovremmo capovolgere tutti i postulati dei più antichi padri del diritto moderno dello Stato di diritto, a cominciare da Hans Kelsen, cioè dovremmo sostenere la tesi che, di fronte ad un precetto che impone agli stranieri di regolarizzare il permesso di soggiorno nel nostro Paese e di renderlo entro otto giorni, poi in violazione di questo presupposto non ci dovrebbe essere una sanzione. Noi reintroduciamo, a seguito di un precetto, una sanzione che è perfettamente coerente con l'ordinamento giuridico del nostro Paese.

Non abbiamo cambiato idea sull'illecito perché ci sono state queste pressioni; coerentemente, con la sistematica del codice Rocco del 1931, abbiamo applicato una sanzione di natura contravvenzionale alla violazione di obblighi amministrativi. Questa è la ragione giuridica che è conforme al principio di ragionevolezza delle leggi, per cui abbiamo introdotto l'ipotesi contravvenzionale.

D'altra parte, la norma che introduciamo era già prevista nell'articolo 142 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, quindi trova conferma, ragionevolezza e soprattutto coerenza con il sistema giuridico del nostro Paese, ma in particolare con le sentenze della Corte costituzionale in materia.

Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, credo che rendiamo ragionevolezza a principi di diritto del nostro Paese e diciamo sostanzialmente agli stranieri che vengono in Italia che è un obbligo etico e morale, ma soprattutto civile, in primo luogo rispettare le leggi dell'ordinamento di un Paese civile e avanzato come l'Italia e poi richiedere quelle misure di solidarietà che all'interno di queste leggi approviamo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Pertanto, lontani dalla vostra demagogia, affrontiamo questo problema perché nei due anni precedenti a questa legislatura, nel 2006 e nel 2007, sono entrati illegalmente in Italia 600.000 cittadini stranieri e c'è un problema serio di ordine pubblico e soprattutto di garanzia dei livelli di sicurezza del nostro Paese.

Noi non abbiamo compreso i diritti fondamentali di libertà, che invece tentiamo di garantire, perché evidentemente esiste un *prius* rispetto a queste misure, che è la necessità di garantire i diritti fondamentali dei cittadini di questo Paese.

Poco fa il senatore Mazzatorta, parlando della misura relativa alla tutela e alla protezione del domicilio, diceva che quella misura si riferisce alla protezione fisica del domicilio. Non è così: il domicilio e la libertà personale sono espressione di tutela della libertà e della dignità delle persone. Noi attraverso queste misure garantiamo questo diritto fondamentale, che è di tutti i cittadini e che, soprattutto, si radica nella storia costituzionale d'Europa e nelle politiche che in Europa fa uno dei più grandi partiti, che è il Partito Popolare Europeo, al quale il nostro partito è iscritto. La nostra è una politica europea, è una politica di libertà, è una politica di civiltà. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, il voto dell'Italia dei Valori sarà ovviamente contrario.

La situazione oggi, con riguardo agli stranieri che entrano nel nostro Paese illegalmente, è disciplinata da una legge, la n. 40 del 1998, che prevede l'espulsione amministrativa eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera. In particolare, l'articolo 11 parla di straniero «che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera» e di straniero «che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto». Quindi c'è lo strumento per intervenire.

Voi oggi parlate in termini di rivoluzione culturale e dite che no, deve essere reato. La vostra rivoluzione culturale per questa ipotesi di reato, nel testo del Governo quando la pena era da sei mesi a quattro anni, prevedeva nella relazione tecnica (pagina 109 del disegno di legge governativo) la seguente conseguenza: «Considerato l'effetto dissuasivo connesso all'introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è possibile stimare nella misura del 10 per cento la riduzione del flusso annuo di immigrati clandestini». Sicché voi assegnate, non a questa norma, che volete applicare e che prevede l'ammenda, ma alla vecchia norma, che prevedeva invece la reclusione da sei mesi a quattro anni, una capacità di effetto dissuasivo nella misura del 10 per cento. Quindi, nessuna rivoluzione culturale.

Noi immettiamo nel nostro sistema centinaia di migliaia di processi che riguarderanno le badanti. Questa norma si applicherà infatti proprio a quelle persone che versano in una situazione di irregolarità e che verranno processate perché nel nostro Paese l'azione penale è obbligatoria; non sarà nemmeno discrezionale: dovranno essere ricercate e processate. E coloro che daranno loro lavoro saranno sanzionabili per favoreggiamento reale (articolo 379 del codice penale), perché vuol dire che avranno assicurato il profitto di un reato, ossia l'ingresso clandestino dell'irregolare dandogli lavoro. Sicché noi faremo centinaia di migliaia di processi a carico di persone che versano in situazione irregolare e dei loro datori di lavoro: centinaia di migliaia di persone. Penso che qualcuno ci sarà anche in quest'Aula. Cominciasse subito a preoccuparsi, perché il reato a lui ascrivibile prevede una condanna fino a cinque anni di reclusione, ex articolo 379 del codice penale: il reato commesso dall'immigrato clandestino diventa reato anche per il datore di lavoro che lo impiega, a quel punto colpevole di favoreggiamento. Questa è la conseguenza.

Ci saranno centinaia di migliaia di processi per il nulla, altro che bandiere, altro che principi e svolta culturale! State facendo qualcosa che non serve al Paese, che diffonderà disorientamento, che avrà un connotato totalmente devastante per il nostro sistema giudiziario, perché saranno processabili gli immigrati clandestini e gli italiani che sono i loro datori di lavoro. Saranno coinvolti anche coloro che impiegano queste persone come collaboratori domestici o come badanti. Sapete bene che sono centinaia di migliaia di persone: ebbene, tutte quante ricadranno sotto la disciplina dell'articolo 19 del disegno di legge in esame.

Sapete benissimo che questa non è una norma contro l'immigrazione. La norma contro l'immigrazione è quella che prevede l'applicazione della possibilità di espulsione. E l'espulsione è possibile esclusivamente concludendo accordi con i Paesi da cui provengono gli immigrati. L'espulsione, infatti, è resa difficile dal fatto che la stragrande maggioranza di queste persone non è identificabile, sicché non si sa quali siano i Paesi d'origine e questi, quindi, non le riprendono. Se non si fanno gli accordi internazionali, non si potranno rimpatriare a casa queste persone. Così si risolve il problema, non con le chiacchiere!

In questo modo voi state facendo un danno al Paese, che ci costerà centinaia di milioni di euro e creerà terrorismo nella gente, perché ognuno dovrà liberarsi della persona che presta aiuto in casa.

Inoltre, si dovrà perseguire obbligatoriamente - così prevede la legge - la massa di soggiornanti irregolari, celebrando i processi con i costi che vi ho elencato, senza ottenere alcun effetto.

Ci pentiremo, il Senato si pentirà di ciò che sta votando questa sera! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Colleghi, in occasione della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 19.108, era stata segnalata alla Presidenza, a votazione conclusa, l'assenza di un parlamentare. La Presidenza, attraverso l'ausilio dei senatori Segretari, ha effettuato accertamenti ed ha verificato che quella denuncia era fondata, per cui intende procedere ad una nuova votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 19.108. Questo per una questione squisitamente formale, in quanto la differenza di voti era ininfluyente, ma per una questione di principio e di rispetto della regolarità del voto, questa Presidenza dispone che si torni a votare l'emendamento 19.108 a scrutinio segreto. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

Procediamo dunque nuovamente alla votazione dell'emendamento 19.108, su cui era stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

INCOSTANTE (PD). Ribadisco tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.108, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. A questo punto, procediamo alla votazione dell'articolo 19, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la prego di verificare la luce accesa accanto ai senatori Azzollini e Mazzaracchio. *(Il senatore Mazzaracchio estrae la scheda inserita nel banco alla sua destra)*

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, l'articolo 22, che affronta temi simili a quelli trattati nei precedenti articoli 20 e 21, fa riferimento in particolare al fenomeno delle mafie straniere che in quest'ultimo periodo ha fortemente influenzato l'economia del Nord. La Lega Nord ha fortemente voluto che questo articolo fosse modificato, non solo facendo riferimento alle mafie in generale, ma a quelle straniere in particolare.

Questo fenomeno ha avuto un grandissimo sviluppo sul nostro territorio, a partire dal momento in cui le nostre frontiere sono state aperte ed il valore della nostra economia ha rappresentato un elemento di forte attrazione per gli investimenti della mafia sul nostro territorio.

Considerato il momento particolarmente difficile che sta attraversando la nostra economia, va rafforzata in modo particolare la lotta alla mafia e gli emendamenti da noi presentati in questa sede vanno proprio in tale direzione.

La mafia rappresenta un freno a mano per l'economia del nostro territorio e dunque va combattuta con forza, anche in considerazione del fatto che ne deriverebbe un passo avanti nella direzione di un rilancio dell'economia.

Approfitto dell'occasione per fare i complimenti miei e di tutti i colleghi del Gruppo Lega Nord alle forze dell'ordine, in particolare all'Arma dei carabinieri, per l'operazione di successo grazie alla quale si è arrivati all'arresto di Giuseppe Setola.

È un notevole successo anche per il nostro Ministro dell'interno che ha dimostrato in quest'ultimo periodo un grandissimo decisionismo, cosa che ci fa ben sperare anche per il futuro. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti di cui sono primo firmatario vanno nella direzione di un rafforzamento del testo che noi condividiamo. Si sta indubbiamente votando una norma di particolare rilievo.

Sono perfettamente consapevole che non si tratta di una norma che incontra il favore dell'avvocatura, considerato che si stabilisce che l'unica misura applicabile nei confronti degli accusati di determinati reati è quella della custodia cautelare in carcere.

Il nostro sistema processuale è impostato nel senso di ritenere la misura cautelare in carcere una misura residuale rispetto alle altre. Con la modifica che si propone, invece, si capovolge questo principio: la misura cautelare diventa la misura principale e le altre misure diventano misure residuali.

Attualmente questo era possibile esclusivamente per i reati di mafia, mentre oggi si estende a una gran quantità di reati. Indubbiamente è una scelta difficile quella che ci apprestiamo a fare, me ne rendo conto, perché è un problema dibattuto da tantissimi anni. Però, penso che la situazione del nostro Paese, senza che questa voglia apparire una norma eccezionale, vada nella direzione di ritenere che la misura cautelare per determinati reati, non solo per quelli connotati da mafiosità o, per meglio dire, per reati di associazione mafiosa come nel caso del 416-bis, sia quella custodiale in carcere, certo nella speranza che le misure vengano adottate sulla base di elementi ponderati, valutati, verificati.

La sfida di questa norma che si vuole introdurre, di questo capovolgimento del sistema sta proprio in questo. Noi ci crediamo ma riteniamo che questa previsione debba estendersi ad altri elementi di valutazione, dove per valutazione mi riferisco a quei criteri che il giudice deve adottare nell'applicare la misura. Noi riteniamo che, tra gli elementi da valutarsi nell'applicare la misura, debba essere presa in considerazione anche la banca dati prevista dall'articolo 97 delle norme di attuazione, ossia la banca dati delle misure cautelari eseguite, ossia già pendenti ed eseguite nei confronti di un soggetto nuovo destinatario della misura. Ciò è quanto si propone con l'emendamento 23.100.

Per alcuni sarà un passo indietro di decenni ma l'emendamento 23.104 estende questa innovazione, che privilegia la misura cautelare in carcere come misura prioritaria, a determinati reati per noi ugualmente gravi e non presi in considerazione.

Si tratta di estendere questa misura al furto in abitazione perché noi riteniamo che per il reato aggravato di furto in abitazione, di cui al 624-bis del codice penale, l'unica misura applicabile sia la custodia in carcere; allo stesso modo riteniamo che anche per la rapina debba applicarsi la misura cautelare in carcere.

Lo stesso discorso vale per l'avvelenamento delle acque e per l'incendio boschivo doloso. Voi ricordate quanto si è verificato nel nostro Paese alcuni anni fa e che peraltro continua a verificarsi? Tre anni fa si parlò in modo particolare del fenomeno degli incendi dolosi che provocarono anche vittime. Non è pensabile che per un tipo di reato di questa gravità non possa essere prevista la misura cautelare in carcere.

Per queste ragioni noi crediamo in questa norma che ci è stata proposta e vogliamo anzi rafforzarla attraverso i nostri emendamenti.

Non illustro l'emendamento 23.0.100 perché è un emendamento particolarmente tecnico. In ogni modo, nella sostanza, esso prevede che il ricorso in Cassazione dell'imputato avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non abbia effetti sospensivi, nel senso che, qualora l'appello venga accolto, la misura cautelare deve essere eseguita.

Le altre norme sono particolarmente tecniche e, pertanto, mi riporto al testo che i colleghi potranno leggere. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

CASSON (PD). Signor Presidente, faccio riferimento all'emendamento 23.103 perché forse, nella stesura del testo, il redattore del disegno di legge è incorso in un *lapsus calami* o in una svista nel coordinamento delle norme. Ricordo che qui si tratta sostanzialmente dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che fa riferimento alla custodia cautelare in carcere obbligatoria, quindi nella sostanza a quella che una volta si chiamava il mandato di cattura obbligatorio.

Questa situazione era ed è soprattutto prevista con le norme vigenti per i delitti distrettuali, realmente espressivi di una pericolosità sociale. In particolare quelli di terrorismo, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, sfruttamento sessuale del minore ed altri ancora. Vengono esclusi con la normativa vigente quei reati che sono di minore rilevanza e gravità sociale, quali ad esempio quelli di natura informatica.

Con la norma che si intende e che si vorrebbe introdurre e approvare in questo momento diventerebbe obbligatoria la custodia cautelare in carcere anche per quei reati che sicuramente non sono gravi da destare un particolare allarme sociale, come i reati di natura informatica. Va rilevato che per questi reati, che non sono espressivi di una particolare pericolosità sociale, si ritiene irragionevole estendere l'istituto dell'obbligatorietà della custodia cautelare.

Ricordo come siano intervenute in materia sia la Corte costituzionale che la Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere che l'obbligatorietà della misura cautelare va limitata soltanto ai delitti che destano un grave allarme sociale e, in particolare, vengono citati i delitti di mafia. È evidente che estendere la custodia cautelare obbligatoria anche a reati quali quelli informatici, attribuiti alle procure distrettuali, non certo per la gravità ma per mere esigenze di coordinamento delle indagini, contrasta con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché con l'articolo 6 della Corte europea dei diritti dell'uomo sul giusto e corretto processo.

Sarebbe pertanto censurata una tale norma certamente sia dalla Corte costituzionale italiana che dalla Corte di Strasburgo. Pertanto se ne propone la modifica con questo emendamento.

PRESIDENTE I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.101, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.100.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.104.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 19,40*).